

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

304° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 1985

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 15
2 ^a - Giustizia	» 20
3 ^a - Affari esteri	» 23
4 ^a - Difesa	» 26
5 ^a - Bilancio	» 28
6 ^a - Finanze e tesoro	» 32
7 ^a - Istruzione	» 35
9 ^a - Agricoltura	» 39
12 - Igiene e sanità	» 40

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 2 ^a (Giustizia)	<i>Pag.</i> 3
5 ^a (Bilancio) e 11 ^a (Lavoro)	» 7
10 ^a (Industria) e 11 ^a (Lavoro)	» 11

Sottocommissione permanente

6 ^a - <i>Finanze e tesoro - Pareri</i>	<i>Pag.</i> 43
---	----------------

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE**(1ª - Affari costituzionali)****(2ª - Giustizia)**

GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 1985

10ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Comm.ne
VASSALLI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio Amato.*

La seduta inizia alle ore 12,10.

IN SEDE REFERENTE

« Abolizione del segreto di Stato per delitti di strage e terrorismo » (873), d'iniziativa popolare (Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso il 23 gennaio.

Il presidente Vassalli, ad apertura di seduta, da conto di una lettera, trasmessa dal Presidente del Consiglio, il quale ha inviato unitamente alla stessa alcuni documenti, recentemente declassificati. Trattasi di due documenti dell'ex SID, richiesti con nota 11 luglio 1975 dal giudice istruttore presso il Tribunale di Catanzaro, per i quali era stato opposto il segreto e concernenti, rispettivamente, l'azione « Belville », ed i servizi informativi israeliani; è stato altresì trasmesso, avverte il presidente Vassalli, un documento, datato 19 novembre 1974, dell'ex SID, nel testo integrale (con due note esplicative sulle azioni « Palla » e « Morfeo » in esso richiamate) richiesto dalla Corte di Assise di Bologna con nota 22 giugno 1982, in ordine al quale era stato opposto e confermato il segreto di Stato.

Il Presidente del Consiglio ha altresì comunicato di aver già rimesso tali documen-

ti al Ministro di grazia e giustizia per il loro successivo inoltro alla autorità giudiziaria.

Seguono brevi interventi dei senatori Ricci e Maffioletti e del relatore Pinto, che interloquiscono in ordine ai documenti trasmessi dal Presidente del Consiglio.

Ha quindi la parola il sottosegretario Amato, il quale esordisce rilevando come la proposta di iniziativa popolare incida, in punti assai rilevanti, sull'impianto complessivo delineato dalla legge n. 801 del 1977. In particolare, il rappresentante del Governo analizza la natura dei rapporti fra l'Autorità giudiziaria e i Servizi per le informazioni e la sicurezza, richiamando, a tal riguardo, il disposto di cui all'articolo 8 della citata legge n. 801, in base al quale gli appartenenti ai Servizi non rivestono la qualità di ufficiali o di agenti della polizia giudiziaria; nel valutare la congruità della normativa vigente in tema di segreto di Stato, non va pertanto sottovalutata — prosegue il sottosegretario Amato — la delicatezza di tali profili procedurali, che impongono grande attenzione, nella predisposizione di una nuova disciplina, dovendosi contemperare le esigenze di riservatezza con quelle di giustizia. La stessa legge n. 801 prevede d'altronde, all'articolo 18 — egli ricorda — l'emanazione di una nuova legge organica relativa alla materia del segreto: al fine di elaborare tale normativa, è stata istituita dal Governo un'apposita commissione di studio che concluderà in tempi brevi i propri lavori.

Stante la delicatezza della materia, egli propone, in conclusione, di differire l'esame della proposta d'iniziativa popolare, in attesa che il Governo presenti un disegno di legge organico, dopo aver altresì consultato il Comitato parlamentare di controllo istituito dall'articolo 11 della più volte menzionata legge n. 801.

Sulle comunicazioni rese dal sottosegretario Amato si apre il dibattito.

Il senatore De Cataldo dichiara di condividere la preoccupazione del sottosegretario Amato sulle difficoltà che deriverebbero dall'attribuzione alla magistratura, come in sostanza propone il disegno di legge in esame, del potere di definire il fatto come eversivo o meno, potere che oggi la legge vigente attribuisce invece al Presidente del Consiglio. Aderisce pertanto alla richiesta del Governo, osservando che la legge attuale deve essere semmai riformata rafforzando i controlli del Parlamento e non già affidando ad una magistratura che occupa sempre di più spazi che non le sono propri il potere di acquisire segreti mediante la contestazione di un'aggravante.

Il senatore Vitalone, a nome del Gruppo democratico cristiano, aderisce alle dichiarazioni del Governo, formulando al tempo stesso una raccomandazione alla commissione governativa di cui è stata annunciata l'istituzione affinché ponga rimedio alle insufficienze rivelate dalla legge n. 801 del 1977, la quale non è riuscita a creare un divieto di escussione dei soggetti operanti nei Servizi, contro i quali è in atto invece una fitta inquisizione. Esprime inoltre l'esigenza di un rafforzamento dell'attività dei Servizi nel campo del controspionaggio, fra l'altro estendendo ad essi la norma attualmente prevista per la polizia giudiziaria che consente a questa di tacere i nomi degli informatori, osservando anche come non sia più accettabile una situazione che vede da dieci anni gli ufficiali dei Servizi continuamente colpiti da provvedimenti penali. Valuta pertanto positivamente la pausa di riflessione chiesta dal Governo.

Il senatore Ricci, intervenendo a nome del Gruppo comunista, ritiene degne di considerazione le dichiarazioni del sottosegretario Amato, dichiarandosi invece contrario alla proposta moratoria, in attesa di un disegno di legge di riforma complessiva, in quanto esistono già gli elementi di valutazione sullo specifico disegno di legge in esame.

Il sottosegretario Amato precisa di avere parlato non di una riforma della legge n. 801 del 1977, ma di una nuova legge organica relativa alla materia del segreto

prevista dall'articolo 18 della stessa legge n. 801.

Il senatore Ricci, riprendendo il suo dire, osserva che comunque si tratta di rendere più incisivo l'articolo 12, ultimo comma, della legge n. 801, stabilendo l'obbligo che tutti gli elementi riguardanti fatti eversivi (che già oggi non possono essere coperti) debbano essere immediatamente comunicati all'autorità giudiziaria, obbligo da sancire nei confronti dei responsabili politici dei Servizi. Dichiara inoltre che, da parte sua, non vi sarebbero difficoltà ad estendere a tali Servizi la salvaguardia già prevista per gli informatori della polizia giudiziaria. Un'ulteriore conseguenza che dovrebbe essere tratta, sul piano processuale, dai principi già oggi contenuti nell'articolo 12 è che non vi dovrebbe essere luogo a opposizione quando si è di fronte a fatti eversivi: se si temono conseguenze negative dal riferimento ai procedimenti contenuto nel disegno di legge in esame, lo si modifichi in un riferimento ai fatti.

Ribadisce infine che, avendo le Commissioni riunite già tutti gli elementi di valutazione, occorre procedere senza intervalli rispetto ad altre iniziative, salvo che non si assegni un termine preciso al rinvio stesso.

Ha quindi la parola il senatore Rastrelli il quale osserva che la proposta del sottosegretario Amato è valutabile sotto due profili: sotto il primo, di carattere regolamentare, egli osserva che in sede referente le Commissioni non possono deliberare una questione sospensiva. Nel merito, ritiene inaccettabili le dichiarazioni del Governo laddove affermano che, di fronte ad una materia così delicata, le Commissioni non sono abilitate a procedere, occorrendo a tal fine studi e proposte governative. Propone quindi di recepire il senso della proposta del Governo ascoltando il parere del Comitato parlamentare per i servizi d'informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, procedendo poi alla audizione di esperti, dopo di che il Governo potrebbe presentare il disegno di legge da abbinare a quello in esame.

Il presidente Vassalli precisa che il sottosegretario non ha detto che il lavoro del-

le Commissioni riunite sia subordinato al parere degli esperti governativi, ma solo che è in preparazione il disegno di legge per la normativa prevista dall'articolo 18 della legge n. 801 del 1977.

Il senatore Maffioletti, definite ineccepibili le argomentazioni del senatore Ricci, e ritenuto anche esatto il richiamo all'articolo 43 del Regolamento del Senato che vieta questioni sospensive in Commissione, osserva che semmai potrebbe applicarsi l'articolo 51, secondo comma, dello stesso Regolamento, il quale tuttavia richiede che il Governo informi l'Assemblea, e non la Commissione, di voler presentare un proprio disegno di legge, che, secondo la stessa norma, deve vertere su una materia che sia già oggetto di un disegno di legge assegnato ad una Commissione, cosa questa che non è sicura allo stato attuale.

Il sottosegretario Amato, in una breve interruzione, osserva che l'articolo 18 della legge n. 801, il quale prevede la nuova legge organica sul segreto che il Governo sta predisponendo, fa espresso riferimento alla definizione di segreto di cui agli articoli 1 e anche 12 della stessa legge, il che conferma che vi è coincidenza di materia.

Il senatore Maffioletti, riprendendo il suo intervento, invita comunque il Governo a riferire in Assemblea; solo dopo di ciò è ammissibile una decisione, anche a maggioranza, su un eventuale rinvio, che a norma del Regolamento, egli ricorda, non può essere superiore ad un mese.

Il presidente Vassalli ricorda che, in base alla prassi costante finora seguita, il disposto dell'articolo 51, secondo comma, del Regolamento del Senato si applica anche qualora la volontà del Governo di presentare un disegno di legge su materie già all'esame venga comunicata in Commissione.

Il senatore Bonifacio, presidente della 1^a Commissione, osserva che, pur prescindendo da espresse previsioni del Regolamento, una Commissione può sempre disporre un differimento finalizzato all'approfondimento di materie al suo esame, anche con riferimento agli intendimenti del Governo: in questo senso possono decidere oggi le Commissioni riunite.

Il senatore Maffioletti ribadisce che la logica del Regolamento è che solo quando vi è un impegno del Governo preso di fronte all'Assemblea si può avere un rinvio ai sensi dell'articolo 51, secondo comma.

Il senatore Rastrelli, intervenendo nuovamente nella discussione, fa presente l'opportunità di valutare se la richiesta del sottosegretario Amato venga confermata o meno come questione sospensiva. In caso positivo c'è una preclusione regolamentare, altrimenti le Commissioni potrebbero decidere un approfondimento della materia secondo quanto egli ha già dichiarato.

Il senatore De Cataldo fa presente che una decisione in contrasto con la prassi costante potrebbe costituire un precedente.

Il relatore Michele Pinto invita a non formalizzare la questione regolamentare perchè il rinvio di un mese, previsto dall'articolo 51, secondo comma, del Regolamento potrebbe essere insufficiente. Fa presente la necessità di approfondire la materia anche alla luce della documentazione fornita dal Governo ed al fine di proporre soluzioni che incontrino ampio consenso. Osserva, tra l'altro, che sarebbe semmai accoglibile la proposta del senatore Ricci di legare ad un termine fisso la pausa, che egli reputa necessaria, di approfondimento.

Il sottosegretario Amato dichiara che il Governo aveva tenuto presente la prassi in base alla quale le Commissioni possono decidere di sospendere i loro lavori, osservando comunque che al Governo interessa il problema sostanziale di evitare di dover adattare un proprio disegno di legge organico ad aspetti incidentali che venissero nel frattempo emergendo dal lavoro del Parlamento, dovendo essere semmai questi ultimi a confluire nel primo.

Il presidente Vassalli osserva che il buon senso impone di accantonare il problema regolamentare disponendo un rinvio di fatto.

Il senatore Ricci replica che i lavori delle Commissioni riunite possono avere dei tempi tali da favorire il Governo nel prendere le sue decisioni, ma si dichiara contrario ad un rinvio anche se non formalizzato.

Il senatore De Cataldo invita a tenere presente la richiesta di approfondimenti avanzata dal relatore.

Il presidente Vassalli pone quindi ai voti la proposta del senatore Bonifacio, recepita dal relatore, consistente in un congruo differimento dell'esame ai fini indicati dal relatore stesso.

Dopo che il senatore Maffioletti, a nome del Gruppo comunista, ed il senatore Rastrelli, a nome del Movimento sociale-Destra nazionale, hanno dichiarato il voto contrario, tale proposta è approvata.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 13,30.

COMMISSIONI 5ª e 11ª RIUNITE**(5ª - Bilancio)****(11ª - Lavoro)**

GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 1985

4ª Seduta

Presidenza del Presidente della 5ª Comm.ne
FERRARI-AGGRADI

Intervengono il ministro del lavoro e della previdenza sociale De Michelis e i sottosegretari di Stato allo stesso dicastero Boruso e Leccisi.

La seduta inizia alle ore 17,15.

IN SEDE REFERENTE

« Norme per l'occupazione giovanile nel Mezzogiorno » (1014)

« Piano straordinario per l'occupazione giovanile » (1041)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso ieri.

Ha la parola il ministro De Michelis.

Nello scusarsi anzitutto per la propria assenza in occasione della seduta di ieri, ricordando tuttavia che, per prassi costante, il Governo può essere rappresentato anche dai sottosegretari, sul merito dei disegni di legge in titolo ritiene opportuno considerare che essi derivano dal « protocollo » del 14 febbraio 1984 e il ritardo nella loro presentazione alle Camere è dovuto sia alla fase di concerto e di coordinamento tra vari dicasteri sia alla necessità di risolvere il problema della copertura finanziaria.

Pur non opponendosi il Governo ad un esame congiunto dei due disegni di legge, in vista eventualmente della predisposizione di un testo unificato, essi tuttavia risultano sostanzialmente difformi in quanto, mentre

il disegno di legge n. 1041 intende utilizzare anche per gli anni 1985 e 1986 uno strumento già sostanzialmente in funzione, come quello del contratto di formazione e lavoro, il disegno di legge n. 1014 appare notevolmente più ambizioso e complesso, tenuto conto che esso si inserisce nella strategia, attuata su scala europea, di una incentivazione della domanda di lavoro non assistenziale ed espressa anche da centri privati, e della finalizzazione di tale domanda al soddisfacimento delle esigenze dell'offerta di lavoro aggiuntiva e soprattutto giovanile.

Comunque, pur tra tali difformità di fondo, i due provvedimenti presentano una area di sovrapposizione, che ovviamente va eliminata per un migliore raccordo tra le due normative; l'obiettivo deve essere quello di una sollecita approvazione, soprattutto per dare sollievo alle masse di disoccupati, meridionali in particolare, nei cui confronti il Governo sta esplorando altre ipotesi normative, soprattutto per quanto riguarda la disoccupazione giovanile di lunga durata, la possibilità di una domanda di lavoro aggiuntiva di natura pubblica e altri punti su cui ampio è il confronto e si sta procedendo in via del tutto sperimentale: sotto tale aspetto sarebbe estremamente utile peraltro che la discussione sui disegni di legge in titolo fornisse indicazioni, soprattutto per quanto riguarda il disegno di legge n. 1014, di portata molto più vasta.

Si dichiara comunque convinto della opportunità di procedere ad un esame disgiunto dei due provvedimenti, pur nel doveroso riconoscimento della sovranità del Parlamento in materia, e informa che nei prossimi giorni sono previsti ulteriori contatti tra il Governo e le organizzazioni sindacali per quegli affinamenti delle proposte che poi potranno eventualmente tradursi in emendamenti all'uno o all'altro dei due disegni di legge in discussione.

Avviandosi alla conclusione, il Ministro del lavoro ricorda che, tra la non certo po-

sitiva esperienza della legge n. 285 in materia di occupazione giovanile e i risultati raggiunti in attuazione dello accordo con i sindacati del gennaio 1983 — grazie ai quali è stato possibile realizzare le condizioni per un'assunzione nominativa di ben 160.000 giovani (anche se presumibilmente di carattere sostitutivo, piuttosto che aggiuntivo) — la figura dei contratti di formazione e lavoro introdotta con il decreto-legge n. 726 del 1984 intende porsi come uno strumento intermedio, tale da garantire la realizzazione dei risultati previsti, mediante l'accordo di retto delle parti interessate.

Tale strumento, proiettando su base annua gli effetti del decreto-legge che lo istituiva, ha permesso nel 1984 di creare un'occupazione della dimensione di 60.000-80.000 unità, il che giustifica un legittimo dissenso dalle critiche espresse dalla Confindustria, tra l'altro e giustamente non condivise da parte delle organizzazioni sindacali. Nel 1985 gli effetti possono essere una maggiore occupazione pari a 30.000 unità, che è un obiettivo comunque positivo, in quanto la logica del disegno di legge n. 1041 è quella di avvicinare i giovani al mondo del lavoro, con un costo limitato per lo Stato e realizzando l'altra importante finalità di svuotare di ogni attrattiva eventuali insidie o manovre di carattere clientelare che dovessero essere portate avanti in zone particolarmente calde, come quella di Napoli, in assenza di interventi da parte dello Stato.

Agli oratori intervenuti nella discussione, quindi, replicano i relatori.

Il senatore Antonino Pagani, relatore sul disegno di legge n. 1014, ricorda anzitutto che esso fa parte di una manovra più ampia e si colloca come momento di attuazione dell'accordo del 14 febbraio 1984: a suo avviso, tuttavia, occorre assicurare un maggiore coordinamento con i disegni di legge numero 1041 e 1042 e altresì delineare una programmazione e uno sviluppo più ampi entro cui inquadrare le varie iniziative prese, il che tuttavia non deve implicare che — in mancanza di un tale quadro più ampio — dette iniziative non debbano essere portate a compimento, anche perchè costi-

tuiscono degli impegni precisi che il Governo ha assunto con il mondo del lavoro.

Ciò significa quindi che occorre approvare al più presto i due disegni di legge, sia pure eventualmente differenziandone i tempi, in considerazione delle differenze di carattere contenutistico, ferma rimanendo la necessità di procedere all'unificazione delle parti che riguardano gli stessi argomenti.

Conclude ricordando che — anche tenuto conto del disegno di legge n. 969 — le organizzazioni sindacali hanno espresso un indirizzo nel senso di rendere maggiormente protagoniste le Regioni, indirizzo nei cui confronti il movimento delle cooperative si è dimostrato più cauto.

Il senatore Giugni, relatore sul disegno di legge n. 1041, dopo aver ricordato che l'esame da parte di due Commissioni riunite non significa la necessità della predisposizione di un testo unificato, afferma che tuttavia occorre armonizzare le parti dei due provvedimenti che riguardano la stessa materia e soprattutto le norme relative alla cumulabilità da parte delle imprese degli incentivi.

Soffermandosi quindi su alcuni spunti emersi dal dibattito, fa presente come l'intervento del Ministro del lavoro sia valso a fugare tutte le perplessità in ordine ad un maggiore coordinamento tra le iniziative del Governo in materia di occupazione. Quanto alle critiche secondo cui i disegni di legge in titolo porterebbero ad una proliferazione delle tipologie di rapporto di lavoro, dissente da una tale impostazione, in quanto il contratto proposto è unico, così come dichiara di non condividere le osservazioni secondo cui non esiste un meccanismo di garanzia che la formazione avvenga effettivamente in corrispondenza della stipulazione del contratto: infatti già il decreto-legge n. 726 del 1984 prevedeva una norma di penalizzazione.

Dichiaratosi poi convinto del fatto che lo strumento del « nucleo di valutazione » deve costituire elemento di cui ogni amministrazione può servirsi, non rappresentando esso un organismo di tipo burocratico, ricorda a quanti hanno messo in luce l'anomalia dell'ottavo comma dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1041, che l'intervento che si

intende attuare è di natura contingente e straordinaria, pur rimanendo la complessità del problema del raccordo tra le competenze regionali e quelle centrali.

Sul problema poi della destinazione dei contributi previsti dal quarto comma dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1041, dissente da quanti hanno prefigurato un indirizzo di tali risorse prevalentemente verso le aree economicamente più sviluppate, in quanto tale comma prevede una gerarchia d'interventi tale da tener conto delle esigenze delle aree meridionali, anche se non si può non riconoscere la necessità di intervenire in quei bacini di crisi che anche il Nord presenta. Si dichiara contrario poi anche alla tesi secondo cui la norma in discussione finisce con interessare solo le grandi imprese ed estende la portata delle chiamate nominative, in quanto — su quest'ultimo punto — il disegno di legge n. 1041 non fa altro che ripetere una norma già prevista nel decreto-legge n. 726 del 1984.

Seguono alcuni interventi.

Il senatore Mitrotti dissente dall'*iter* procedurale che si sta seguendo, in quanto esso non era stato votato dalla Commissione e quindi i commissari non sono in grado di porre quesiti al ministro De Michelis, tenuto altresì conto del fatto che questi non ha toccato numerosi ed importanti temi in discussione.

Il senatore Rossi chiede di conoscere se i finanziamenti previsti dal disegno di legge n. 1041 riguardino o meno le assunzioni già effettuate nel 1984 e quale tipo di giudizio si possa dare sulla consistenza dei progetti previsti al secondo comma dell'articolo 1 di tale provvedimento.

Il senatore Calice, dichiaratosi convinto della necessità della unificazione dei provvedimenti in titolo, chiede chiarimenti da parte del Governo in ordine a quella parte dell'accordo del 14 febbraio 1984 concernente l'assunzione di personale tecnico nonché in ordine alle prospettive di utilizzo di strumenti innovativi, come il *part-time*.

Il senatore Scardaccione afferma che il Mezzogiorno va considerato come un serbatoio di risorse proprie e, quindi, in tale luce

occorre riconsiderare l'intervento a sollievo della disoccupazione meridionale nel senso di privilegiare non tanto l'utilizzo di strumenti contingenti, bensì una politica di creazione di impieghi effettivi quali, per esempio, una decisa manovra a favore dell'agricoltura può valere a garantire.

Il senatore Angeloni, fatta rilevare la duplicità dei fondi previsti dagli articoli 1 e 2 del disegno di legge n. 1014, chiede di conoscere il relativo ammontare e il numero di persone che si prevede di poter con esso occupare e si dichiara convinto dell'opportunità di armonizzare soprattutto l'articolo 2 del disegno di legge n. 1014 con il testo dell'altro provvedimento in discussione.

Il senatore Toros ricorda come la recente legge n. 863 del 1984 abbia coinvolto nella gestione della politica occupazionale le Regioni — che hanno una precisa competenza costituzionale in tema di formazione professionale — e le forze sindacali ed imprenditoriali, rappresentate nelle commissioni regionali per l'impiego: appare pertanto pericoloso affidare ora solo ad un « nucleo di valutazione », operante in stretto collegamento con il Ministro, l'esame dei progetti di formazione, in deroga alla legge ordinaria.

Il senatore Donat-Cattin rileva evidenti differenze tra i provvedimenti all'esame ed i contenuti dell'accordo tra le parti sociali del 14 febbraio: in particolare manca nei testi esaminati un rifinanziamento della legge n. 845 del 1978 sulla formazione professionale. Si deve poi purtroppo rilevare la persistenza del rischio che i contratti di formazione e lavoro non diano luogo ad effettiva formazione e che le assunzioni abbiano un carattere sostitutivo, nella grande maggioranza dei casi, di assunzioni di diverso tipo. Infine il finanziamento del disegno di legge n. 1041 appare incongruo, con un costo unitario eccessivo per ogni lavoratore assunto.

Ha quindi la parola il ministro De Michelis, dopo che si è convenuto di rinviare alla successiva seduta l'illustrazione, da parte del senatore Mitrotti, dell'ordine del giorno da lui presentato.

Il ministro De Michelis ricorda anzitutto che le disposizioni del disegno di legge

n. 1014 erano state concepite all'interno della riforma dell'intervenuto straordinario nel Mezzogiorno e che solo il ritardo di tale riforma ha indotto a presentare separatamente tali disposizioni. L'articolo 2 del disegno di legge n. 1014 non reca una quantificazione del finanziamento, proprio perchè essa verrà individuata nell'ambito del finanziamento generale della riforma globale dell'intervento straordinario. Rileva poi — con particolare riferimento al piano straordinario per 30 mila contratti di formazione e lavoro — che il costo della formazione può certamente apparire alto, ma che esso costituisce in qualche modo una garanzia che si avrà effettiva formazione.

I contratti di formazione e lavoro sono stati previsti per giovani fino a 29 anni di età — anzichè fino a 25, come predisposto nell'accordo del 14 febbraio — a ragione delle caratteristiche di lunga durata che presenta la disoccupazione giovanile nel Mezzogiorno. La composizione del « nucleo di valutazione » può certo essere modificata, ma

occorre ricordare che in esso è già prevista la partecipazione di rappresentanti delle Regioni e che, a motivo del suo carattere esclusivamente tecnico, i sindacati non si sono dichiarati disposti a parteciparvi.

Rilevata poi la parzialità ma anche la opportunità dei provvedimenti all'esame, il Ministro ricorda che è previsto un finanziamento aggiuntivo rispetto ai fondi della legge n. 845 del 1978 sulla formazione professionale e che il carattere non meramente sostitutivo delle nuove assunzioni è garantito, nei limiti del possibile, sia dalle disposizioni del comma primo dell'articolo 3 della legge n. 863 del 1984, sia dall'esame centralizzato dei progetti da parte del « nucleo di valutazione »; d'altra parte porre eccessivi vincoli per la stipulazione dei contratti di formazione e lavoro costituirebbe, conclude il Ministro, un inopportuno disincentivo per le imprese.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,20.

COMMISSIONI 10ª e 11ª RIUNITE**10ª (Industria)****(11ª - Lavoro)**

GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 1985

1ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Comm.ne
REBECCHINI

Partecipano i sottosegretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Leccisi e per l'industria, il commercio e l'artigianato Sanese.

La seduta inizia alle ore 11,30.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione** » (1095), risultante dalla unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di disegni di legge d'iniziativa dei deputati Provantini ed altri; Viscardi ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

« **Misure a salvaguardia dei livelli di occupazione** » (488), d'iniziativa dei senatori Romei Roberto ed altri

« **Misure per agevolare la formazione di cooperative tra lavoratori per l'esercizio di attività produttive** » (736), d'iniziativa dei senatori Consoli ed altri

(Discussione, approvazione del disegno di legge n. 1095; rinvio del seguito della discussione dei disegni di legge nn. 488 e 736)

Il relatore, senatore Roberto Romei, svolge la relazione sui disegni di legge, ricordando anzitutto che la problematica in esame è stata inizialmente affrontata con le proposte dei componenti ministri Marcora e Di Giesi, volte ad individuare nel sostegno alle imprese cooperative uno strumento per conte-

nere la disoccupazione. Purtroppo al relativo miglioramento della situazione economica nell'ultimo periodo non ha corrisposto una diminuzione del numero dei disoccupati nè si prevede che in futuro le tendenze spontanee del mercato portino ad un equilibrio di piena occupazione. È pertanto dovere delle forze politiche — come è stato recentemente ricordato anche da autorità della Chiesa — intervenire fattivamente per conciliare le differenti esigenze dell'incremento di efficienza dell'apparato produttivo e dello sviluppo dell'occupazione. Pur nella consapevolezza del ruolo insostituibile della grande impresa, si deve rilevare la grande utilità di un sostegno alle imprese cooperative, soprattutto a quelle che rilevano aziende in crisi, evitando così la dispersione di un ricco patrimonio professionale. Nelle more della discussione dei provvedimenti all'esame — iniziata già nella passata legislatura — si sono costituite molte cooperative, il cui sviluppo è però frenato dalla carenza di capitali propri e dalla difficoltà di accedere a mutui bancari. I disegni di legge all'esame — tra cui il relatore propone di prendere come testo-base per la discussione il disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati — sono volti appunto ad aiutare la diffusione di queste esperienze, introducendo nella legislazione nuovi strumenti di risanamento, volti soprattutto ad aziende di piccole e medie dimensioni.

Il relatore dà quindi specificamente conto dei differenti articoli del disegno di legge n. 1095, di cui il primo titolo prevede nuove forme di finanziamento generalizzato per le cooperative, sulla base dell'esame rigoroso di specifici programmi produttivi, mentre il titolo secondo è finalizzato agli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, sostituendo strumenti di mero sostegno del reddito con incentivi alla costituzione di imprese cooperative. Fra i tre disegni di legge sussistono differenze non di poco rilievo: ad esempio il disegno di legge n. 736, di ini-

ziativa comunista, appare più specificamente rivolto all'incremento della nuova occupazione ed attribuisce una connotazione più marcatamente pubblicistica alla società finanziaria prevista come strumento di raccordo fra le varie cooperative; il disegno di legge n. 488, di iniziativa democristiana, presenta una formulazione forse più soddisfacente in merito alle condizioni che devono presentare le cooperative ammesse ai finanziamenti del fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione. In definitiva però il relatore Roberto Romei individua una comune filosofia che ispira i tre progetti, tra i quali va certamente privilegiato, anche al fine di pervenire rapidamente all'approvazione definitiva, il disegno di legge n. 1095, già approvato dalla Camera dei deputati, con soddisfazione di tutte le forze politiche.

L'efficacia retroattiva del disegno di legge n. 1095 è opportunamente limitata ad un triennio, per non diminuire gli stanziamenti a favore di nuove cooperative, i cui progetti saranno selezionati dalle società finanziarie previste dall'articolo 16, le quali forniranno la necessaria strumentazione tecnico-organizzativa. In ultimo il relatore rileva che i lavoratori verranno fortemente responsabilizzati con una diretta partecipazione alla costituzione del capitale della cooperativa, anche mediante cessione del credito relativo al trattamento di fine rapporto.

Si apre la discussione generale.

Il senatore Consoli rileva che il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, che merita certamente una valutazione positiva, si rivela purtroppo uno strumento congiunturale e quindi insufficiente a risolvere la problematica della individuazione di nuovi strumenti di politica industriale, volti soprattutto ad incrementare l'occupazione. Vi è quindi il rischio che il provvedimento si risolva nella erogazione di finanziamenti ad imprese cooperative certo benemerite, le quali però non vengono fornite della strumentazione organizzativa indispensabile per affrontare con successo la difficile prova del mercato. Infatti le società finanziarie previste nel titolo secondo del disegno di

legge, che potranno prestarsi purtroppo a manovre di lottizzazione, funzioneranno di fatto esclusivamente come enti erogatori dei finanziamenti, senza poter assicurare il collegamento col mercato e l'assistenza tecnologica. In tal modo peraltro quel sostegno alla nuova imprenditorialità, di cui molto e da molto tempo si parla, viene limitato ad aziende in crisi, rendendo più probabile l'esito assistenzialistico di questa vicenda, come già è avvenuto per la costituzione della GEPI e per la legge Prodi.

Il senatore Consoli conclude ribadendo bensì l'opportunità di una celere approvazione del disegno di legge n. 1095, anche per sostenere le imprese cooperative già costituite, ma chiedendo che alla approvazione faccia immediatamente seguito l'esame di modifiche legislative, volte ad accentuare le caratteristiche strutturali e non meramente finanziarie della normativa a sostegno della nuova imprenditorialità cooperativistica.

Seguono poi alcune delucidazioni in tema di procedura da parte del presidente Rebecchini.

Il senatore Leopizzi, quindi, nel ricordare il disposto dell'articolo 45 della Costituzione e il privilegio accordato per troppo tempo ai grandi progetti (a scapito di altre forme produttive di più contenute dimensioni), rileva che a fronte di 2.400.000 disoccupati esistono circa 700.000 lavoratori stranieri — prevalentemente di origine nord-africana — utilizzati per mansioni particolarmente modeste. Segnalata inoltre la positiva esperienza dell'impresa « Zetronic » di Padova (che ha visto la convergenza di lavoratori e tecnici nel salvataggio dell'azienda in crisi), manifesta il consenso del Gruppo repubblicano al provvedimento, pur non sotta-cendone i limiti.

Il senatore Buffoni, poi, apprezzata la relazione svolta dal senatore Romei, rileva che il testo trasmesso dalla Camera dei deputati contiene elementi validi per affrontare situazioni talora particolarmente complesse: esso, pertanto, risponde globalmente alle attese della cooperazione italiana anche se, per taluni aspetti, permangono pro-

blemi irrisolti sui quali ritiene opportuno presentare il seguente ordine del giorno:

« Le Commissioni riunite 10^a e 11^a del Senato,

considerati i difformi orientamenti giurisprudenziali e amministrativi in materia di destinazione di parte degli utili di esercizio delle cooperative a fini di mutualità;

visto l'articolo 13 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che qualifica come passività per la cooperativa la predetta parte di utili, distinguendola nettamente dai fondi aventi natura patrimoniale;

impegnano il Governo

a predisporre le misure occorrenti affinché l'Amministrazione finanziaria si adegui al disposto della citata legge n. 127 e al conforme orientamento espresso dalla Commissione centrale per le cooperative con la deliberazione del 21 marzo 1984.

(0/1095/1/10-11)

BUFFONI, ALIVERTI, TOROS, SPANO
Ottavio

Segue un intervento del senatore Toros il quale dichiara di condividere pienamente le argomentazioni del relatore Romei, ribadendo altresì l'esigenza di una rapida approvazione del disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati ancorchè esso non rispecchi fedelmente le posizioni del Gruppo della Democrazia cristiana in materia di cooperazione. Segnalate quindi le permanenti discrasie tra l'articolo 45 della Costituzione e le disposizioni del codice civile in materia, ricorda il ruolo delle Regioni e delle autonomie locali nonchè i limiti intrinseci dell'assistenzialismo, sottolineando le ragioni ispirate alla solidarietà sociale che sono alla base del voto favorevole al testo in discussione.

Ha la parola il senatore Miana. Egli, pur nella diversità di valutazioni sul merito del provvedimento, concorda sostanzialmente con il relatore Romei circa l'emergenza delle situazioni cui occorre provvedere, in ragione delle quali il Gruppo comunista esprime-

rà il proprio voto favorevole. Rimane aperto, tuttavia, un problema più ampio e impegnativo, consistente nel legiferare in modo organico e non strettamente legato alle necessità contingenti, specie in una materia come la cooperazione che evidenzia caratteri peculiari — e particolarmente vitali — all'interno di un sistema misto come quello italiano.

Si tratta, infatti, di consolidare, non soltanto in alcune aree pilota del nostro Paese ma in tutto il territorio nazionale, le forme produttive basate sulla cogestione, fornendo al movimento cooperativo tradizionale e alle nuove forme organizzative il supporto di una nuova capacità imprenditoriale verso la quale devono esplicitare tutte le proprie funzioni gli Enti regionali e i rappresentanti delle autonomie locali: qualora non venga assicurato lo sviluppo di nuova imprenditorialità, egli avverte, sarebbe impossibile a tali esperienze di resistere in modo competitivo alle leggi del mercato. È pur vero, tuttavia, che tali esperienze hanno bisogno del sostegno di forme consortili che vadano al di là degli ambiti strettamente locali in cui esse hanno luogo: ma al riguardo poco o nulla sovviene il provvedimento in discussione, i cui forti limiti destano notevoli perplessità nel Gruppo comunista, specie per il modo in cui sono state individuate e disciplinate le società finanziarie. Queste, infatti, dovrebbero essere costituite in ogni caso dalle cooperative, ovvero dai loro consorzi, non dalle loro organizzazioni di direzione politica e sindacale che sono al servizio dell'attività di promozione e di controllo delle associate.

Ulteriori e gravi perplessità derivano dall'aver modificato i tradizionali meccanismi di gestione dei finanziamenti, limitando, tra l'altro, l'esercizio del credito alla cooperazione ai soli uffici della Banca nazionale del lavoro e dell'ICCREA (Istituto di credito per le Casse rurali e artigiane), danneggiando in tal modo tutte quelle aree del Paese che, essendo prive di tali uffici, resteranno senza uno strumento fondamentale per l'assistenza tecnica e finanziaria. Anche la preclusione relativa all'accesso ad agevolazioni creditizie e contributive, di cui all'artico-

lo 1, sesto comma, appare — almeno in taluni casi — del tutto ingiustificata.

Il Gruppo comunista, pertanto, ritiene opportuno consentire il varo del provvedimento sol perchè in presenza di condizioni dominate dall'emergenza: sarà tuttavia opportuno tornare entro breve tempo sulla questione, per fornire un migliore assetto, istituzionale e tecnico-operativo, a tali problemi, con particolare attenzione alle nuove forme cooperative che assorbono settori dell'occupazione giovanile.

Interviene infine il senatore Aliverti il quale, consentendo pienamente con le considerazioni, anche critiche, espresse dal relatore Romei e dal senatore Toros, preannuncia il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana al disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati, atteso che il riconoscimento della cogestione fa parte della ispirazione ideale e del patrimonio culturale cui si richiama la propria parte politica.

Le linee strategiche del provvedimento, tuttavia, hanno modificato quelle del testo a suo tempo presentato dal Governo, più rispondenti, per vero, alle peculiari necessità del settore. Si sofferma quindi criticamente su alcuni punti esprimendo perplessità sulle garanzie previste a favore degli istituti di credito mutuatari e sul titolo II nel suo complesso. Questo, infatti, innova radicalmente in materia di compiti istituzionalmente affidati alle organizzazioni nazionali della cooperazione le quali, a suo giudizio, devono rimanere nettamente distinte dai soggetti che svolgono funzioni imprenditoriali in senso stretto. Dichiarata pertanto la incondizionata accettazione del provvedimento con l'intesa di migliorarne il contenuto, in armonia con le esigenze prospettate anche da altri Gruppi politici.

Agli oratori intervenuti replicano il relatore e il rappresentante del Governo.

Il relatore Romei, pur prendendo atto delle critiche e perplessità da più parti manifestate, ribadisce l'opportunità di una rapida approvazione del provvedimento che ha il merito di cogliere un fenomeno in atto, nuovo per il nostro Paese, consistente nell'individuare un nesso operativo tra esperienza cooperativistica e difesa dei livelli

occupazionali, creando così una nuova imprenditorialità. Il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, pertanto, pur con i limiti da ogni parte politica evidenziati, va approvato senza modifiche. Per tale ragione dichiara di consentire con il contenuto dell'ordine del giorno presentato dal senatore Buffoni ed altri.

Il sottosegretario Leccisi, a sua volta, condivide solo alcuni dei rilievi critici emersi nel corso del dibattito; ritiene peraltro il provvedimento funzionale alla promozione di nuovi posti di lavoro e quindi chiede che venga approvato senza modifiche.

Dichiara infine di accettare il predetto ordine del giorno come raccomandazione. Poichè i proponenti insistono, detto ordine del giorno viene posto in votazione e approvato.

Si passa quindi all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1095 che, posti separatamente in votazione, senza discussioni, risultano approvati.

Si passa alla votazione finale.

Il senatore Margheri, in una dichiarazione di voto, manifesta il profondo dissenso del Gruppo comunista per le continue emergenze in cui è costretto a operare il Parlamento e, in particolare, per la fretta eccessiva che ha caratterizzato la discussione del provvedimento trasmesso dalla Camera dei deputati: tutto ciò è motivato da ragioni strettamente politiche, così come di natura politica saranno tutte le conseguenze, le quali finiranno per aggravare il rapporto tra istituzioni e società civile. Sul merito del disegno di legge ribadisce che i senatori comunisti ne condividono soltanto alcune parti ma che la situazione di emergenza ne impone in ogni caso l'approvazione. Per tale situazione egli eleva una vibrata protesta nei confronti del Governo, invitando altresì l'Esecutivo a programmare in modo più lungimirante la propria iniziativa legislativa.

Il disegno di legge n. 1095, quindi, è posto in votazione e approvato nel suo complesso.

Viene rinviato il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 488 e 736.

La seduta termina alle ore 13,45.

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 1985

144ª Seduta

Presidenza del Presidente

BONIFACIO

*La seduta inizia alle ore 9,50.***IN SEDE REFERENTE**

« **Istituzione in Verona di una sezione staccata del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto** » (404), d'iniziativa dei senatori Colombo Vittorino (V.) ed altri

« **Istituzione della sezione staccata del Tar del Veneto** » (642), d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto

(Rinvio del seguito dell'esame)

In attesa di pervenire alla definizione di una nuova norma di copertura, in ragione dell'avviso contrario manifestato dalla Commissione bilancio, il seguito dell'esame è rinviato.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — « **Modifiche degli articoli 83, 85, 90, 91, 96, 104 e 135 della Costituzione** » (40), d'iniziativa del senatore Romualdi

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — « **Modificazioni agli articoli 96, 104 e 135 della Costituzione e agli articoli 12 e 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1** » (42-Urgenza), d'iniziativa dei senatori Perna ed altri

« **Nuove norme sui procedimenti d'accusa** », (98), d'iniziativa dei senatori Malagodi ed altri

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — « **Modificazioni degli articoli 90, 96 e 135 della Costituzione e nuove norme sui procedimenti e sui giudizi d'accusa costituzionali** (443), d'iniziativa dei senatori Gualtieri ed altri

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — « **Abrogazione dell'articolo 96, modifiche degli articoli 134 e 135 della Costituzione e nuove norme in mate-**

ria di procedimenti di accusa » (583), d'iniziativa dei senatori Mancino ed altri

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — « **Norme in materia di procedimenti per i reati ministeriali e modifiche agli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione, abrogazione dell'articolo 14 e del secondo comma dell'articolo 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e modifiche agli articoli 12 e 13 della predetta legge** » (752), d'iniziativa dei senatori Jannelli ed altri

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — « **Modificazione all'articolo 96 della Costituzione** » (993), d'iniziativa dei senatori Biglia ed altri
(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 30 gennaio scorso.

Il presidente Bonifacio riassume i termini del dibattito e ricorda che la Commissione deve ancora definire il proprio orientamento sull'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Jannelli al testo dell'articolo 9 (già articolo 10) elaborato dal relatore Castelli. Tale emendamento, come noto, prevede che la Commissione parlamentare, ove la sezione istruttoria abbia concluso per l'archiviazione, ne prende atto. Quanto alle conclusioni della sezione che siano diverse, la Commissione dà notizia dell'avvenuta trasmissione all'inquisito il quale può prendere visione di tutti gli atti e presentare memorie difensive nel termine di quindici giorni dall'avviso. Decorso tale termine, la Commissione con provvedimento motivato e con la maggioranza dei quattro quinti può disporre l'archiviazione.

Dopo un intervento del senatore Saporito, il relatore Castelli manifesta perplessità su tale disposizione, e si rimette su di essa alla Commissione.

Secondo il senatore Maffioletti due problemi alla luce di siffatto emendamento, restano obliterati: quello di lasciare all'inquisito l'apprezzamento delle risultanze dell'autorità giudiziaria, ai fini della eventuale attivazione della sua difesa, e quello di permettere alla Assemblea di esprimere la pro-

pria valutazione politica sulla fattispecie di cui risulti investita.

Espressi quindi rilievi critici sulla formulazione dell'intero complesso dell'articolo 9 — giacchè la Commissione parlamentare non può decidere in materia di archiviazione poichè con la riforma deve venir meno la sua natura di strumento inquirente — il senatore Maffioletti sottolinea che la Commissione stessa, sia in caso che proceda all'archiviazione come atto dovuto (in caso di conforme richiesta dell'autorità giudiziaria, come prevede l'emendamento del senatore Jannelli) sia nell'ipotesi che dia corso ad un atto discrezionale, continuerebbe nell'esercizio di poteri che, sulla base della logica riformatrice, non le spetterebbero.

La posizione dunque più razionale e corretta consiste nel limitare la funzione della Commissione a quella di organo che riferisce all'Assemblea in un termine perentorio sugli atti processuali al fine delle determinazioni, da adottarsi con la maggioranza qualificata dei quattro quinti, di competenza di quest'ultima sede. Pertanto, sia in caso di archiviazione sia in caso di incriminazione, venuto meno l'aspetto giurisdizionale, il Parlamento deve solo apprezzare gli elementi che possano eventualmente rappresentare un impedimento all'azione giudiziaria.

D'altra parte tale meccanismo sarebbe analogo al nuovo regime che sulle immunità è in corso di esame alla Camera dei deputati. Tutto ciò era stato, come a suo tempo illustrato, definito da parte del Gruppo comunista, in un apposito emendamento, secondo il quale la Commissione parlamentare riferisce — entro 30 giorni dalla remissione degli atti alla Camera competente (anche se poi la Commissione ha stabilito di demandare la valutazione al solo Senato) — sulla istruttoria e sulle richieste dell'Autorità giudiziaria, esprimendo il proprio parere. La Camera competente, prosegue l'emendamento, viene convocata dal suo Presidente entro 30 giorni dal deposito della relazione e degli atti processuali. Essa può respingere le richieste dell'Autorità giudiziaria, con il voto dei quattro quinti, e non dei due terzi come inizialmente previsto allo scopo di trovare una convergenza che,

non essendosi verificata, induce i proponenti ad insistere nel loro iniziale avviso.

Dopo un intervento riepilogativo del presidente Bonifacio, il senatore Saporito rileva che occorre dare rilievo alle valutazioni della sezione istruttoria e ciò è tanto più sostenibile quanto più si riesca a depurare il procedimento innanzi all'Assemblea da elementi estranei all'oggetto specifico della valutazione. Se infatti ci si richiama all'apprezzamento di una sede esterna non si può poi omettere di tenerla nella debita considerazione. Sotto questo profilo non è dunque condivisibile la proposta del senatore Maffioletti mentre è più convincente l'emendamento suggerito dal senatore Jannelli.

Intervenendo a titolo personale, il senatore Garibaldi afferma che alla riforma dell'inquirente non si può pervenire sulla base di schieramenti contrapposti. Gli sembra congruo discostarsi il meno possibile dal procedimento giudiziario ordinario e riservare al Parlamento un apprezzamento di politica istituzionale dopo l'azione dell'autorità giudiziaria. Sotto questo profilo personalmente lo soddisfa la proposta del senatore Maffioletti, che appare più rispettosa del procedimento giudiziario ordinario e nel contempo valorizza il momento della valutazione politica.

Secondo il senatore Rastrelli alla Commissione parlamentare debbono essere riservati compiti puramente referenti. Essa con propria relazione motivata dovrebbe trasmettere gli atti all'Assemblea la quale potrebbe discostarsi dalle richieste dell'Autorità giudiziaria solo con maggioranza qualificata dei quattro quinti. Il senatore Rastrelli conclude sottolineando che l'emendamento del senatore Jannelli può anche essere fonte di trattamento differenziato dell'inquisito.

Dopo che il presidente Bonifacio ha fatto il punto del dibattito, il senatore Murmura rileva che le maggiori censure finora espresse al sistema vigente riguardano la sua eccessiva politicizzazione. Gli sembra che l'emendamento suggerito dal senatore Jannelli, che intende far proprio, sia conforme alle esigenze di una corretta revisione del sistema in atto nonchè ai più aggiornati indirizzi della dottrina in materia.

Il senatore Biglia fa presente che laddove l'autorità giudiziaria si pronuncia per l'archiviazione, non vi può essere motivo per un intervento del Parlamento sicchè si dichiara d'accordo con chi sostiene la necessità della semplice presa d'atto in siffatte circostanze. Qualora invece la Commissione ritenga che, diversamente da quanto ipotizzato, dall'autorità giudiziaria debba procedersi all'archiviazione, tale deliberazione, secondo il senatore Biglia, deve essere adottata in Commissione con maggioranza qualificata.

Dopo che il senatore Perna ha ricevuto chiarimenti dal presidente Bonifacio in ordine alla portata della normativa all'esame, il Presidente stesso preannuncia il proprio voto favorevole all'emendamento suggerito dal senatore Jannelli giacchè, allorché la magistratura si è pronunciata per il non luogo a procedere, non c'è motivo di commistione tra il momento giurisdizionale ordinario e quello parlamentare. Solo per apprezzamenti di politica istituzionale può sovrapporsi la valutazione del Parlamento a quella del magistrato qualora questi richieda di procedere per reati ministeriali. D'altra parte rimettere tale apprezzamento a maggioranze particolarmente qualificate significa in sostanza rendere determinante il ruolo della minoranza, anche esigua, nella decisione da adottare al riguardo. Conclude ribadendo la propria contrarietà all'attuale sistema che, con il clamore che si determina con il dibattito nelle Assemblee riunite, soprattutto colpisce il Ministro innocente.

Il relatore Castelli si dichiara contrario all'emendamento suggerito dal senatore Maffioletti proprio perchè l'alto *quorum* in esso previsto per respingere le richieste dell'autorità giudiziaria rimette alla valutazione, nella sostanza, anche di una piccola minoranza la considerazione se l'azione giudiziaria sia o meno persecutoria.

Riconferma le perplessità d'ordine non sostanziale sull'emendamento del senatore Jannelli rispetto al quale si rimette alla Commissione.

Il senatore Biglia ritiene che sarebbe stato opportuno prevedere un grado di recla-

mo presso la sezione istruttoria, aggiungendo di non potersi esprimere a favore dell'emendamento del senatore Jannelli perchè il controllo da esso disposto è sempre rimesso ad una sede politica mentre la riforma dovrebbe escludere che i reati ministeriali siano oggetto di un siffatto apprezzamento.

Posto in votazione, l'emendamento del senatore Maffioletti non è approvato mentre è accolto quello proposto dal senatore Jannelli.

Viene pure accolto l'articolo 9 nel testo modificato.

Si passa quindi all'articolo 10, secondo il quale l'Assemblea del Senato della Repubblica (senza la partecipazione alla deliberazione del senatore al quale il procedimento si riferisce) delibera la messa in stato di accusa o l'archiviazione.

Annunciano voto contrario il senatore Maffioletti, che nutre riserve sul deferimento della deliberazione alla sola Assemblea del Senato, ed il senatore Biglia, che ravvisa nella formulazione normativa il perdurare di un processo assembleare che egli non condivide.

Posto in votazione l'articolo 10 viene accolto.

Si passa all'articolo 11, secondo il quale ove sia stata deliberata la messa in stato di accusa, il giudizio spetta in primo grado ad una sezione della Corte di appello competente per territorio, sorteggiata all'inizio di ciascun anno giudiziario.

Propone un emendamento sostitutivo dell'intero articolo il senatore Maffioletti. Stando a tale proposta, la cognizione dei reati commessi dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri nell'esercizio delle loro funzioni, anche se in concorso con altri imputati, appartiene in primo grado al Tribunale, salvo per i reati di competenza della Corte di assise; valgono le norme ordinarie del codice di procedura penale per la competenza in grado di appello e per il giudizio di Cassazione; nel caso di rinvio a giudizio il processo è assegnato ad una sezione del Tribunale penale estratta a sorte all'inizio di ogni anno giudiziario. Lo stesso criterio

deve essere osservato per giudizi in fase di appello e di Cassazione.

Favorevole a tale proposta si dice il senatore Biglia, giacchè la norma avvicina il procedimento alla giurisdizione ordinaria più di quanto non avvenga con il testo suggerito dal relatore.

Posto in votazione l'emendamento viene respinto, mentre è accolto il testo dell'articolo 11.

Si passa all'articolo 12, per il quale le sentenze di primo grado sono appellabili in secondo grado innanzi alla Corte di cassazione, ed il relativo procedimento si svolge innanzi ad una sezione penale sorteggiata all'inizio di ciascun anno.

Dopo interventi dei senatori Jannelli, Saporito, Murmura e del relatore Castelli, il senatore Biglia si dichiara contrario a tale articolo che introduce un'assurdo giudizio di merito in capo alla Corte di cassazione.

Posto in votazione l'articolo 12 è approvato.

Si passa all'articolo 13, secondo il quale le sentenze di secondo grado sono impugnabili per motivi di legittimità innanzi alle sezioni unite della Corte di cassazione.

Dopo interventi del senatore Jannelli e del presidente Bonifacio l'articolo è accolto.

Si procede quindi all'esame dell'articolo 14, secondo il quale la legge ordinaria dispone norme di attuazione del provvedimento, ad eccezione delle parti attribuite, ai sensi dell'articolo 64 della Costituzione, alla potestà regolamentare del Senato della Repubblica.

Intervengono i senatori Jannelli, Perna, Saporito, De Sabbata e Maffioletti, il quale preannuncia il voto contrario del Gruppo comunista apparendo la norma inutile per gli scopi che dichiara, e negativa e perversa in vista degli obiettivi che il provvedimento all'esame persegue.

Dopo che il senatore Rastrelli ha dichiarato la sua contrarietà e dopo che il senatore Jannelli ha preannunciato la propria astensione, l'articolo, posto in votazione, non è accolto.

Il presidente Bonifacio dichiara quindi precluso il successivo articolo 15 mentre, senza dibattito, è accolto l'ultimo articolo

del testo proposto dal relatore il quale dispone che risulta abrogata ogni disposizione incompatibile col presente provvedimento.

Si passa al conferimento del mandato a riferire sul complesso dell'articolato. La contrarietà del Gruppo comunista è annunciata dal senatore Maffioletti, secondo il quale la riforma che il testo accolto profila ammette in modo incoerente la competenza dell'autorità giudiziaria a conoscere dei reati ministeriali, ma non ne trae le necessarie conseguenze. Infatti non viene superato il limite dell'invadenza della giustizia politica in siffatti procedimenti. Conclude dichiarando che la sua parte politica si riserva di presentare proposte emendative in Assemblea.

Il presidente Bonifacio dichiara di essere personalmente a favore dell'articolato poiché il provvedimento risolve i più gravi problemi posti dal sistema vigente. Viene infatti eliminata la giustizia speciale, cui sono sottoposti i reati ministeriali segnando una linea nettissima di demarcazione tra autorità giudiziaria ordinaria e Parlamento, eliminando in radice il più grave difetto del sistema vigente nel quale le valutazioni di politica istituzionale, spettanti al Parlamento, subiscono una sostanziale erosione ed alterazione con i poteri istruttori affidati alla Commissione inquirente. Nell'esprimere il proprio voto favorevole auspica che nella successiva fase di esame in Assemblea, anche attraverso la introduzione di opportuni aggiustamenti, possa essere realizzata una più vasta convergenza tra le forze politiche come si addice ad una riforma di natura costituzionale.

Il senatore Rastrelli si dichiara contrario al testo elaborato, che falsa i presupposti di quella effettiva riforma che la sua parte politica aveva esposto e sostenuto. Viene riproposta in sostanza la giurisdizione politica del passato, mentre viene respinta quella della magistratura ordinaria. Per effetto dell'articolato si regredisce sulla vecchia normativa per cui il Senato della Repubblica è abilitato a sovvertire, anche a maggioranza semplice, le richieste istruttorie della autorità giudiziaria ordinaria. Ribadisce che risulta così falsato il fine autentico di un'adeguata ri-

forma che deve ristabilire il principio generale della inderogabilità dell'azione penale.

Il senatore Biglia si associa alle argomentazioni esposte dal senatore Rastrelli.

Il senatore Jannelli annuncia il voto favorevole del Gruppo socialista, giacchè il provvedimento proposto realizza certamente una svolta positiva rispetto all'ordinamento vigente. Dopo aver puntualizzato che è stato anzitutto affermato il principio per cui l'attività più delicata del procedimento (l'istruttoria) è affidata ad un organo della Magistratura che valuterà obiettivamente le prove raccolte, il senatore Jannelli osserva che è stato pure stabilito il principio per cui una maggioranza qualificata può disporre l'archiviazione o la rimessione all'Assemblea dei procedimenti. Pertanto, con queste valutazioni di carattere positivo, ferma restando la possibilità d'introdurre ritocchi migliorativi in Assemblea, l'impianto del provvedimento risulta estremamente apprezzabile.

Il senatore Saporito annuncia il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana perchè è stato finalmente avviato il processo di riforma di un istituto che la pubblica opinione ha giudicato negativamente. In Assemblea, conclude l'oratore, potranno essere suggerite ulteriori integrazioni, per le quali la sua parte politica si dichiara fin d'ora disponibile.

Il senatore Castelli, nell'esprimere anche egli il voto favorevole si compiace perchè il dibattito ha consentito un notevole avvicinamento rispetto ad alcune posizioni iniziali, letteralmente opposte. Auspica quin-

di che in Assemblea sia possibile attuare una riforma di sostanziale significato in quanto ispirata agli elementi fondamentali della struttura costituzionale, con l'apporto di un'ampia maggioranza. Ritiene quindi di dover rilevare come la garanzia della istruttoria affidata al magistrato ordinario con guarentigie legislative, segni un salto qualitativo rispetto alla normativa attuale. Analogamente la configurazione di due gradi di giudizio, con la successiva facoltà di impugnazione innanzi alla Cassazione, sotto il profilo della legittimità, rappresenta un notevole progresso sul piano della civiltà giuridica.

Al senatore Castelli viene infine conferito l'incarico di riferire favorevolmente sul testo accolto, nel quale si intendono unificati i disegni di legge in titolo.

IN SEDE DELIBERANTE

« Norme per l'esercizio dello sport del tiro a segno » (730), approvato dalla Camera dei deputati

« Nuove disposizioni sul Club alpino italiano » (968), approvato dalla Camera dei deputati

« Riconoscimento della qualifica di internato civile » (1026), d'iniziativa dei senatori Boldrini ed altri
(Rinvio della discussione)

Stante l'assenza del rappresentante del Governo, la discussione dei provvedimenti in titolo viene rinviata.

La seduta termina alle ore 12.

GIUSTIZIA (2°)

GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 1985

93ª Seduta

Presidenza del Presidente

VASSALLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Bausi.**La seduta inizia alle ore 10,45.*

Il presidente Vassalli in apertura di seduta dà notizia di un documento pervenuto alla Commissione da parte del Presidente della Corte d'appello di Torino che illustra la situazione di quel distretto giudiziario; tale documento è a disposizione dei commissari. Informa inoltre di un altro documento, che verrà distribuito, a firma di 718 magistrati, sull'applicazione delle leggi nn. 397 e 400 del 1984.

IN SEDE REFERENTE

«Nuove norme a tutela della libertà sessuale» (1996), risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bottari ed altri, Garavaglia ed altri, Trantino ed altri, Artioli ed altri, Cifarelli ed altri, Zanone ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 31 gennaio.

Interviene il senatore Fosson facendo presente, senza entrare nel merito su cui si rimette alla Commissione, che la Consulta regionale per la condizione femminile della Valle d'Aosta lo ha pregato di comunicare alla Commissione un proprio documento nel quale si esprime preoccupazione per le modifiche apportate dalla Camera dei deputati

al testo elaborato dalla Commissione giustizia di quel ramo del Parlamento, e si auspica che il Senato ripristini invece quel testo reinsertendo in particolare le norme relative agli atti sessuali consensuali tra minori e alla costituzione di associazioni o movimenti nel processo.

Ha quindi la parola il senatore Lipari il quale, valutato positivamente il disegno di legge nelle sue linee essenziali, si sofferma anzitutto sul problema della costituzione di associazioni e movimenti come parti processuali, osservando che tale proposta è espressione di una tendenza riduttiva fondata sulla contrapposizione tra uomo e donna, e che inoltre appare contraddittoria con l'ispirazione di fondo che porta a ritenere offesa tutta la società dai reati di violenza sessuale. L'introduzione di questi reati tra quelli contro la persona, su cui egli si esprime senz'altro favorevolmente lascerebbe poi prevedere difficoltà pratiche nell'individuazione di quelle associazioni e movimenti che dovrebbero avere tra i loro scopi la tutela degli interessi lesi. Nè la previsione, contenuta nel disegno di legge per il codice di procedura penale circa la tutela degli interessi diffusi, può giustificare l'introduzione di un siffatto principio perchè la tutela degli interessi diffusi investirebbe tutti gli appartenenti alla collettività e non le sole donne come inevitabilmente, pur senza dirlo esplicitamente, l'articolo 10 del testo unificato della Commissione giustizia della Camera lasciava intendere.

Sul problema della violenza presunta, riconosciuto che il disegno di legge in esame lascia aperti alcuni problemi, valuta criticamente in esso la mancata indicazione che il reato sussiste non solo quando vi è abuso dello stato di infermità psichica, ma anche quando vi è abuso di persona non in grado di resistere a cagione delle proprie condizioni di inferiorità psichica o fisica, previsione questa oggi invece contenuta nel se-

condo comma dell'articolo 519 del codice penale, e che a suo avviso è suscettibile anche di una interpretazione volta a tutelare i maggiori di 14 anni che non abbiano raggiunto un grado di piena maturità.

Sul problema poi della procedibilità a querela nei casi di violenza tra coniugi o conviventi, osserva preliminarmente che l'attuale formulazione della norma, facendo riferimento in modo generico alla convivenza, sembra applicabile persino ai rapporti tra genitori e figli, per cui tale dizione andrebbe comunque precisata; dovrebbe inoltre essere perseguibile d'ufficio il coniuge, sia pure convivente, che abbia proposto domanda di separazione legale. Si dichiara in ogni caso contrario ad una generalizzazione anche per questi casi della procedibilità d'ufficio, in quanto la Costituzione, definendo la famiglia come una società naturale, sembra voler lasciare ad essa una propria capacità di autoregolarsi che sarebbe invece messa in pericolo da una norma tendente a creare contrasti insanabili tra i coniugi.

Dopo avere accennato alla necessità di chiarire se la violenza sessuale di gruppo di cui all'articolo 5 possa essere commessa anche da due sole persone, esprime perplessità sugli articoli 11 e 12. Infatti il processo a porte aperte non è adatto a questi tipi di reato nei quali la vittima può essere traumatizzata ancora a distanza di tempo ed avere le più varie ragioni per essere reticente; il vietare domande sulla vita privata o sulle relazioni sessuali della persona offesa può d'altra parte ostacolare l'acquisizione di prove lasciando adito ad ingiustificati proscioglimenti con formula dubitativa; la previsione poi del rito direttissimo, mentre non garantisce di per sé la rapidità del processo, toglie la possibilità di un'istruttoria accurata che invece in questi casi è molto più idonea del pubblico dibattimento all'acquisizione delle prove.

Conclude osservando che questo disegno di legge, pur costituendo un'importante passo avanti, deve essere depurato di alcune forzature ideologiche. Il problema della violenza sessuale non sarà comunque risolto solo con le norme penali, in quanto gran-

parte delle sue cause si ricollegano ad aspetti culturali che non sono tutti contrastati appieno dalle forze che hanno spinto per l'approvazione della normativa in esame.

Il senatore Gallo, in un breve intervento, propone di non definire « presunta » la violenza sessuale nei casi di cui all'articolo 3, ed osserva inoltre che nell'ipotesi attualmente prevista dall'articolo 519, secondo comma, n. 3, non rientra il caso dell'immatricola psicologica. Circa la violenza nei rapporti di coppia si dichiara favorevole alla procedibilità a querela di parte salvo che nei casi di condotta abituale.

Dopo che il presidente Vassalli ha invitato gli oratori intervenuti a presentare emendamenti, ha la parola il senatore Russo il quale, definito terrorismo terminologico quello di chi ha tacciato il testo approvato dalla Camera di essere frutto del « maschilismo » e della « cultura dello stupro », osserva che è compito del Parlamento tenere conto delle diverse istanze fra loro confliggenti e non sacralizzare quelle espresse nel disegno di legge di iniziativa popolare.

Dopo avere esposto alcuni dati circa la forte incidenza di reati sessuali anche in Paesi dove essi sono puniti molto gravemente, ne trae la conclusione della non decisiva efficacia della sanzione penale. In questo quadro valuta criticamente la severità della pena che, in virtù dell'unificazione delle ipotesi di violenza carnale e di atti di libidine, deriverebbe ai responsabili delle aggressioni sessuali minori, severità che sembra contrastare col principio di proporzionalità della pena.

Si dichiara poi contrario all'ipotesi di perseguire d'ufficio anche le violenze commesse all'interno del rapporto di coppia, perchè essa da un lato è fondata sul dogma dell'inferiorità della donna che dovrebbe essere posta sotto la tutela dello Stato con la mediazione del variegato difensore civico costituito dai movimenti, e dall'altro si fonda anche essa sull'illusione repressiva che dà all'intervento penale una colorazione promozionale o addirittura etica, quando invece l'esperienza dimostra che la prospettiva del carcere

rischia di essere paralizzante rispetto alla denuncia di fatti commessi all'interno del rapporto di coppia. Cita a sostegno della propria opinione un documento pervenuto-gli da parte del « movimento eretico delle donne » di Bergamo, che si dichiara a favore dell'autodeterminazione. Osserva infine

che la procedibilità d'ufficio anche per queste ipotesi sarebbe resa particolarmente grave dall'unificazione delle diverse ipotesi di violenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,05.

AFFARI ESTERI (3^a)

GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 1985

45^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TAVIANI

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Raffaelli.**La seduta inizia alle ore 10.***SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI**

Introducendo i lavori della Commissione, il presidente Taviani ricorda che l'assenso del Presidente del Senato alla richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, quarto comma, del Regolamento, si intende concesso per tutto il corso della discussione dei disegni di legge nn. 679, 826, 838, 1091 e 1105. Tale forma di pubblicità viene quindi adottata per il susseguente corso della seduta.

IN SEDE DELIBERANTE

- « Norme relative agli interventi straordinari per la lotta alla fame nel mondo » (679), d'iniziativa dei senatori Malagodi ed altri
- « Modifiche ed integrazioni alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, concernenti la cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo e interventi straordinari di emergenza aventi il carattere dell'eccezionalità » (826), d'iniziativa dei senatori Pozzo e Romualdi
- « Modifiche alle disposizioni sulla cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo » (838), d'iniziativa dei senatori Salvi ed altri
- « Realizzazione di programmi integrati plurisetoriali in una o più aree sottosviluppate caratterizzate da emergenza endemica e da alti tassi di mortalità » (1091), approvato dalla Camera dei deputati

« Istituzione del servizio speciale per gli interventi straordinari e di emergenza » (1105), d'iniziativa dei senatori Anderlini ed altri
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione rinviata nella seduta del 5 febbraio.

Il relatore Della Briotta riferisce alla Commissione sugli esiti, peraltro non conclusivi, dei lavori della Sottocommissione nominata nella scorsa seduta, segnalando che essa non è riuscita finora ad elaborare una proposta di soluzione del nodo centrale dei disegni di legge in oggetto soprattutto in considerazione del parere espresso dalla Commissione affari costituzionali del quale non si può non tenere il debito conto. Anche la proposta, avanzata dal senatore Orlando in Sottocommissione, che mirava a salvaguardare il rispetto del parere della 1^a Commissione tutelando contemporaneamente l'esigenza di creare uno strumento straordinario per problemi straordinari, è rimasta in sospenso, così come lo sono rimaste le varie proposte modificative dei senatori comunisti, del senatore Signorino e del senatore Anderlini; a questo va aggiunto che nell'ultima riunione il rappresentante del Governo ha ventilato la presentazione di un emendamento all'articolo 1 del disegno di legge n. 1091, di cui sarebbe in corso l'esame da parte della presidenza del Consiglio e del Ministro degli affari esteri ed è quindi al rappresentante del Governo che egli oggi rinvia nella sua qualità di presidente della Sottocommissione.

Il sottosegretario Raffaelli chiede il rinvio della discussione almeno a giovedì della prossima settimana rilevando che il Governo, nel fare questa proposta, è cosciente di esporsi a possibili critiche ma resta ugualmente intenzionato a cercare la via atta a far realizzare anche al Senato il dato politico della più alta convergenza di consensi quale si era riusciti a realizzare alla Camera dei de-

putati su una soluzione, sia pure di compromesso, sulla quale si è innestato, come fatto assolutamente nuovo, il parere della Commissione affari costituzionali del Senato che ha riportato il confronto al suo punto di partenza.

Sulla proposta di rinvio della discussione si apre un dibattito.

Interviene per primo il senatore Pieralli il quale, dopo aver dichiarato di ritenere che la proposta di rinvio non possa essere accolta dalla Commissione, sottolinea che quest'ultima dovrebbe, anzi, esprimere una censura per il modo in cui il Governo ha condotto questa vicenda, non solo trascurando tutto il tempo che la Camera dei deputati ha avuto a disposizione per sciogliere il nodo istituzionale che era il centro del problema, ma anche per come ha creduto, poi, di prevaricare il Senato emanando il decreto-legge. Peraltro i comunisti, fin dal momento in cui tale decreto fu giustamente bocciato e il Senato si vide restituire quello che era il suo pieno diritto, hanno subito sottolineato l'esigenza di darsi tempi brevissimi, al punto che egli stesso aveva proposto un limite di tempo ristretto per i lavori della Sottocommissione: i dieci giorni sono trascorsi senza che si giungesse ad alcun risultato anche se i senatori comunisti in quella sede non hanno mancato di avanzare proposte precise e la verità su questo stato di cose potrebbe essere individuata attraverso una attenta lettura del quotidiano del Partito socialista, dal cui numero di oggi emergono conclusioni non precisamente in linea con quelle dei giorni precedenti. Se ci si volesse realmente allineare sulle proposte formulate dalla Commissione affari costituzionali non vi sarebbe oggi alcun bisogno di rinvii; sorge, invece, il dubbio che si stia cercando di inventare un nuovo pasticcio per il quale i comunisti non sono disponibili ed è anche per questo che oggi si oppongono al rinvio della discussione.

Il senatore Ferrara Salute si dichiara d'accordo con la proposta del Governo — che peraltro arriva tardi — in quanto è convinto che questa Commissione sarà meglio orientata nei suoi lavori quando l'emenda-

mento del Governo sarà stato presentato e che il dibattito potrà così svolgersi in modo più sereno.

L'oratore, dopo aver dichiarato di giudicare positivo il fatto che una legge su una materia di tanta importanza e che implica una spesa di tale rilievo sia oggetto, oltre che di polemiche e di sospetti, anche di diversi livelli di discussione nell'opinione pubblica, sottolinea soprattutto l'importanza che una simile legge sia sottoposta al controllo attento del Parlamento, di un Parlamento che sappia, se del caso, essere critico anche della propria maggioranza e ben cosciente del ruolo che gli spetta nel nostro ordinamento costituzionale, che non è certo quello di vedersi imporre o dover sempre avallare le posizioni del Governo.

Il senatore Pozzo, nel ricordare che più volte la sua parte politica ha manifestato la propria disponibilità per un voto il più ampio possibile a favore del disegno di legge in discussione, rileva che i lavori del Comitato ristretto hanno evidenziato posizioni molto diversificate sulle quali, oggi, interviene la richiesta di rinvio del Governo. Ciò lo porta a chiedere alla coesione della maggioranza una soluzione che non stravolga l'impostazione del provvedimento cui il Movimento sociale ha dato il suo consenso e a sottolineare il disagio che gli deriva dal modo in cui si svolgono gli avvenimenti nel momento in cui preannuncia una astensione sulla richiesta di rinvio della discussione.

Il senatore Vella esprime l'assenso dei socialisti sulla proposta di rinvio, ribadendo la volontà della sua parte politica di risolvere al più presto il problema che è sorto in conseguenza dei rilievi avanzati dalla Commissione affari costituzionali, che vanno ad incidere su una questione che rappresenta la struttura portante della intera legge. L'oratore vuole cogliere l'occasione per respingere le critiche di prerivaricazione rivolte al Governo ricordando che quest'ultimo si era deciso ad adottare un provvedimento di urgenza in considerazione, soprattutto, del fatto che il provvedimento era già stato approvato con la quasi unanimità della Camera dei deputati senza che, in quella sede, fos-

se stato avanzato alcun dubbio sulla costituzionalità della soluzione concordata.

Il senatore Signorino rileva che la seduta odierna conferma un clima, già evidente nella sede della Sottocommissione, dove non si è riusciti a discutere in modo concreto, ma si è proceduto non attraverso un esame ragionato della materia in oggetto bensì per contrapposizione di tesi politiche da tipico clima preelettorale. Personalmente si era opposto alla stessa costituzione del comitato ristretto e resta convinto che rimanere ancorati a toni propagandistici sia un fatto decisamente negativo: in realtà, non solo al Senato è venuta meno la maggioranza creatasi alla Camera, ma si è frantumata la stessa maggioranza di Governo — basta per questo guardare alle posizioni del Partito repubblicano — ed è facile comprendere come il Partito comunista, con calcolo miope, abbia tutto l'interesse a mantenere questa situazione di scollamento. Il complesso della situazione testimonia, dunque che c'è ben scarsa attenzione ai contenuti della legge: egli non può, infatti, non trovare quantomeno strano che un rinvio a breve termine — che potrebbe condurre alla soluzione del problema — venga respinto proprio da chi afferma di avere a cuore l'urgenza della legge, anche se non ripone molta fiducia nelle proposte di modifica che potranno venire dal Governo. Ritiene infatti assai difficile che si possa recuperare un dibattito ragionato quando è evidente che questa legge non piace proprio nel merito.

Il senatore Orlando ricorda che la Democrazia cristiana ha sempre tenuto un comportamento mirante a creare un clima tale da consentire una via d'uscita, che raccogliesse il massimo del consenso così come si era riusciti a fare alla Camera dei deputati. Oggi i senatori democristiani sono convinti che, soprattutto in relazione al parere della Commissione affari costituzionali, valga la pena di attendere la proposta di emendamento del Governo anche per non perdere l'occasione di dimostrare all'opinione pubblica l'attenzione che le forze politiche portano al problema in discussione.

Il senatore Anderlini, rilevato di considerare legittima la richiesta del Governo così come legittimo è il diritto di ciascun parlamentare di contraddirsi, segnala che il Governo appare oggi proprio in flagrante contraddizione dal momento che la materia in discussione a dicembre gli sembrava così urgente da non consentire una attesa di poche ore mentre oggi, a tre settimane dall'inizio, chiede che se ne rinvii la discussione almeno per un'altra settimana. Di questo ulteriore rinvio il Governo e la sua maggioranza devono assumersi la piena responsabilità: personalmente egli è contrario.

La proposta di rinvio della discussione viene quindi messa ai voti ed è accolta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,30.

DIFESA (4ª)

GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 1985

48ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Olcese.

La seduta inizia alle ore 11,45.

IN SEDE DELIBERANTE

« Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza » (1046), d'iniziativa dei deputati Angelini ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

La Commissione prosegue la trattazione del disegno di legge, sospesa nella seduta di ieri.

Si passa alla discussione generale.

Il senatore Giust, dopo avere espresso il suo più vivo apprezzamento per la relazione analitica e non acritica svolta dal senatore Cavaliere, osserva che il provvedimento in esame è stato elaborato dalla Commissione difesa dell'altro ramo del Parlamento dopo una lunga e tormentata discussione protrattasi per circa un anno e mezzo e che il testo varato dalla Camera dei deputati è frutto sostanzialmente di un compromesso politico tra i Gruppi parlamentari e non è certo esente da lacune e da carenze di natura tecnico-giuridica.

Dopo aver poi sottolineato che permane tuttora nei quadri ufficiali uno stato d'animo che non riflette certo un senso di serenità, fa presente che tutto ciò è anche conseguenza di deficienze strutturali dell'organizzazione complessiva delle forze armate che appare pletorica ed eccessivamente burocratizzata, soprattutto per ciò

che attiene all'esigenza di una formazione specialistica e moderna del personale militare.

Vi è quindi un problema di riordino generale della struttura ed in quest'ambito particolare urgenza riveste la revisione della normativa concernente lo *status* e l'avanzamento degli ufficiali; a tale problema non si è data sinora una risposta risolutrice ed il Governo non ha ottemperato all'impegno più volte assunto di presentare un organico progetto di legge in materia per eliminare le incongruenze e le inammissibili disparità che si verificano anche per effetto di una legislazione frammentaria, caotica e giuridicamente poco intelligibile.

Il disegno di legge n. 1046, come giustamente ha affermato il relatore Cavaliere, non può certo considerarsi un rimedio esautivo di tutti i problemi irrisolti (anche se apporta parziali benefici agli ufficiali interessati); si tratta quindi di una normativa di transizione che tuttavia — conclude il senatore Giust — occorrerà valutare con la dovuta attenzione per ricercare le possibili soluzioni alle questioni che l'altro ramo del Parlamento ha lasciato insolute.

Il senatore Finestra sottolinea anch'egli la necessità di un esame attento del provvedimento proprio per individuare le eventuali ingiustizie o sperequazioni di trattamento.

Con riferimento, poi, a quanto affermato dal senatore Boldrini nella seduta di ieri, fa presente che evidentemente gli Stati maggiori e le rappresentanze militari hanno dimostrato di avere scarsa comprensione degli effettivi problemi degli ufficiali; questo stato di cose ha provocato un « appello diretto » alla Commissione difesa di questo ramo del Parlamento, comportamento che non può assolutamente essere censurato, soprattutto perchè, nella vicenda in esame, è venuta a mancare una sorta di « difesa d'ufficio » delle ragioni degli interessati che avrebbe dovuto essere espletata dagli organi competenti.

Ribadito poi che la materia in esame è effettivamente assai complessa, il senatore

Finestra afferma la sua disponibilità ad esaminare l'opportunità di introdurre modifiche migliorative e di escogitare in tal modo soluzioni adeguate in relazione agli aspetti maggiormente contrastati ed in riferimento soprattutto agli articoli 31, 32, 38, 44 e 45.

Prosegue, quindi, rilevando che i quadri ufficiali sono ancora oggi sani e vitali e che occorre difendere tale loro peculiare connotazione; vanno quindi rimossi quei disagi obiettivamente ingiustificati ed eliminate quelle sperequazioni che, oltretutto, condizionando il personale militare, di fatto incidono sulla stessa organizzazione e credibilità delle Forze armate; anche per tale aspetto — conclude il senatore Finestra — appare quanto mai urgente una nuova legge organica sull'avanzamento degli ufficiali.

Il senatore Graziani fa osservare che le pressioni rivolte da tanti ufficiali alla Commissione sono, tra l'altro, conseguenti all'inerzia del Governo. Afferma poi che il Gruppo comunista è pienamente disponibile ad esaminare l'opportunità di introdurre taluni emendamenti, ove se ne ravvisi l'assoluta necessità, pur dovendosi tener presente che il testo in esame è frutto di complesse mediazioni politiche che non possono certo essere vanificate.

Conclude, sottolineando che il disegno di legge appare comunque sostanzialmente condivisibile come « legge ponte » in attesa della riforma organica dell'avanzamento degli ufficiali.

Il senatore Eliseo Milani afferma innanzitutto che probabilmente l'altro ramo del Parlamento avrebbe fatto meglio a non affrettare l'approvazione del provvedimento e a ricercare ulteriori possibilità di varare un testo più organico.

Con riferimento poi alle affermazioni del sottosegretario Olcese (secondo cui vi sarebbe stato un certo « cedimento » dei Gruppi di maggioranza alla Camera dei deputati) ed in relazione alla questione dell'ammissibilità o meno di una *lobbiyng* (nelle forme e nei modi espletati), tiene a sottolineare che poichè si è sempre parlato di una « specificità » delle Forze armate occorre trarne le dovute conseguenze, soprattutto sul piano della coerenza e dell'equilibrio. Sarebbe quindi stato più opportuno che le pressioni esercitate sul-

la Commissione fossero state coordinate e convogliate nell'ambito delle funzioni attualmente svolte dalle rappresentanze militari che invece, probabilmente per tendenze ostative nei loro confronti, non sono attualmente in grado di filtrare proteste e manifestazioni di consenso. Vi è stata invece una palese *lobbiyng*, manovrata e organizzata, come dimostrano le centinaia di telegrammi di sollecito pervenuti, il cui testo, a seconda del *petitum*, è sostanzialmente uniforme.

Quanto al merito del provvedimento, dopo aver richiamato l'attenzione della Commissione a valutare realisticamente la problematica in esame, ricorda che attualmente i livelli reddituali degli ufficiali possono considerarsi dignitosi se riferiti al quadro generale delle compatibilità finanziarie ed alla dinamica dei redditi. Ma è l'attuale assetto e l'organizzazione stessa delle Forze armate che producono situazioni frustranti, che generano spesso una sottoutilizzazione dei quadri (evidentemente in esubero in alcuni gradi), nonchè spinte all'acquisizione di gradi superiori per ragioni economiche, ma non certo connesse all'espletamento delle funzioni corrispondenti.

Interviene infine il presidente Parrino che sottolinea anch'egli la necessità di una nuova e più organica normativa sullo *status* e sull'avanzamento degli ufficiali che ponga finalmente termine alle tante questioni controverse e che affronti il problema alla radice.

Dopo aver poi invitato il rappresentante del Governo a farsi carico degli aspetti finanziari del provvedimento, auspica che le legittime aspettative degli ufficiali interessati possano non essere disattese e che l'esame risulti approfondito anche se svolto in tempi ristretti.

Conclusasi la discussione generale, la Commissione delibera di costituire, per l'ulteriore esame del provvedimento e degli eventuali emendamenti, un comitato ristretto del quale faranno parte un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare ed i cui lavori saranno coordinati dal relatore Cavaliere.

Il seguito della discussione del disegno di legge viene pertanto rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,25.

BILANCIO (5°)

GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 1985

158° Seduta

Presidenza del Presidente

FERRARI-AGGRADI

indi del Vice Presidente

CASTIGLIONE

Partecipano i sottosegretari di Stato per il bilancio e la programmazione economica Aiardi, per il tesoro Tarabini e per l'industria, il commercio e l'artigianato Zito.

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE CONSULTIVA

« **Misure a salvaguardia dei livelli di occupazione** » (488), d'iniziativa dei senatori Romei Roberto ed altri

« **Misure per agevolare la formazione di cooperative tra lavoratori per l'esercizio di attività produttive** » (736), d'iniziativa dei senatori Consoli ed altri

« **Provvedimento per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione** » (1095), risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di disegni di legge d'iniziativa dei deputati Provantini ed altri, Viscardi ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 10° e 11° riunite)

Riferisce alla Commissione il senatore Carollo.

Illustrato il contenuto del disegno di legge n. 1095, chiarisce i profili di copertura dei relativi oneri e chiede chiarimenti al rappresentante del Tesoro in ordine alle disponibilità in essere in relazione alla legge n. 675 del 1977, nonchè sulla corrispondenza tra i dati forniti dal Sistema informativo del Ministero del tesoro e la clausola di copertura finanziaria recata dal testo.

Dichiaratosi poi contrario alla formula di copertura prevista dal disegno di legge n. 736, rileva — quanto al disegno di legge n. 488 — la erroneità del richiamo alla legge sulle gestioni fuori bilancio risalente al 1971.

Si apre il dibattito.

Il senatore Bollini si dichiara nel senso di un parere favorevole sul disegno di legge n. 736, sia pure entro i limiti di copertura indicati dal provvedimento-base, che è il disegno di legge n. 1095, e condivide la richiesta del relatore di informazioni in ordine ai fondi della legge n. 675.

Nel ricordare poi l'interesse della questione sollevata in ordine ai dati forniti dal Sistema informativo del Ministero del tesoro, ribadisce l'opportunità che, entro breve tempo, la Commissione proceda ad un dibattito sulle modalità di funzionamento di tale Sistema e sulle indicazioni eventuali di un suo potenziamento. A tal fine sarebbe utile, a suo avviso, che tutte le difficoltà o le incongruenze finora emerse (o che dovessero emergere nel corso di questa prima fase di sperimentazione) vengano opportunamente annotate dall'Ufficio di segreteria, per costituire la base del dibattito in Commissione.

Dopo che il presidente Ferrari-Aggradi ha dichiarato di condividere le opinioni del senatore Bollini in ordine al Sistema informativo, replica il sottosegretario Tarabini.

Nell'informare che le disponibilità relative alla legge n. 675 superano i 500 miliardi, si sofferma sui problemi emersi in ordine al Sistema informativo e — nel condividere le osservazioni del senatore Bollini — fa osservare tuttavia come l'azzeramento delle disponibilità relative all'accantonamento di fondo globale richiamato a copertura del disegno di legge n. 1095 — e quindi la contestuale prefigurazione di un (formalmente) nuovo accantonamento dalla denominazione parzialmente diversa, nella sostanza, da quella dello stanziamento azzerato e quindi più aderente al titolo del provvedimento in discussione — risponda anche ad un'esigen-

za di carattere informativo (tanto è che è possibile ricostruire tutto l'iter ed il movimento tra le due partite) e non solo quindi a necessità di natura gestionale.

La Commissione dà quindi mandato al relatore Carollo di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge n. 1095, ed un parere egualmente favorevole, sia pure con la raccomandazione del mantenimento dei relativi oneri nell'ambito della clausola di copertura finanziaria recata dal disegno di legge n. 1095, per gli altri due provvedimenti in titolo.

« Conversione in legge del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, recante misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa » (1174)
(Parere alle Commissioni 2^a e 8^a riunite)

Riferisce alla Commissione il senatore Covi.

Ricordato brevemente il contenuto del provvedimento, fa osservare come in relazione, all'articolo 2, il testo attuale del decreto-legge abbia recepito sostanzialmente le indicazioni espresse dalla Commissione sulla precedente versione di tale decreto, nel senso cioè di imputare a copertura per soli 300 miliardi, e non per 400 miliardi, il capitolo 6862 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Chiede comunque al rappresentante del Tesoro una delucidazione circa la previsione di una minore spesa sul capitolo 6805 del medesimo stato di previsione e afferma che — per quanto riguarda l'articolo 3 — l'interpretazione corretta che occorre dare alla clausola di copertura finanziaria è nel senso che viene utilizzato tutto l'accantonamento di fondo globale richiamato, ivi compresa quindi la quota relativa al 1985, alla quale non esiste un richiamo nello stampato provvisorio a disposizione, evidentemente per un errore di carattere unicamente materiale, che costituisce però un punto in ordine al quale è opportuno che il rappresentante del tesoro chiarisca i reali intendimenti del Governo.

Si apre il dibattito.

Il senatore Bollini, condivise le richieste del relatore in ordine al capitolo 6805, fa osservare che si tratta di questione non irri-

levante, tenuto conto del fatto che qualche anno fa il Presidente della Repubblica non promulgò un provvedimento approvato dalle Camere in quanto la sua copertura finanziaria si riferiva appunto alla previsione di una minore spesa per interessi. Esprime poi tutta la propria perplessità in ordine all'articolo 3, che prevede uno stanziamento di ardua ed effettiva erogabilità e che presenta tra l'altro incongruenze finanziarie di grande richiamo, come la compatibilità tra il settimo e i primi quattro commi.

Il senatore Carollo ritiene corretto preordinare una copertura finanziaria sul risparmio conseguibile sul capitolo 6805 ma si chiede se sia il caso o meno di utilizzare anche i fondi relativi alla legge sull'occupazione giovanile; quanto poi all'articolo 3, chiarisce al senatore Bollini come i tempi per la predisposizione e l'attuazione dei piani edilizi siano abbastanza lunghi e tali programmi presuppongano quella certezza finanziaria che il testo in esame prevede ad assicurare. Conclude dichiarandosi per l'emissione di un parere pienamente favorevole.

Replica il sottosegretario Tarabini.

Condivise le osservazioni del senatore Carollo sull'articolo 3, conferma che la lettera b) del primo comma di tale articolo deve essere corretta nel senso di prevedere una spesa pari all'accantonamento di fondo globale utilizzato a copertura: chiarisce comunque che i 5.350 miliardi previsti al primo comma vengono finanziati per 1.750 miliardi a carico dell'accantonamento di fondo globale richiamato a copertura e per 3.600 miliardi a valere sul conto corrente di tesoreria intestato alla Cassa depositi e prestiti per i contributi relativi alla edilizia agevolata.

Quanto poi all'articolo 2, ed in particolare al capitolo 6805, afferma che le economie effettive che si prevedono per l'anno in corso sono dell'ordine di 1.822 miliardi, che sono la risultante di un minor onere per interessi connesso sia al contenimento del fabbisogno 1984 sia all'utilizzo di forme diverse di copertura di tale fabbisogno rispetto all'indebitamento (ricorso al conto corrente con la Banca d'Italia, al risparmio postale e a

prestiti esteri), con un'economia complessiva di circa 4.115 miliardi, da cui occorre dedurre una maggiore spesa di 2.293 miliardi per il più elevato tasso d'interesse registrato a fine esercizio rispetto a quanto preventivato: il risultato è appunto un'economia di 1.822 miliardi, utilizzabile tuttavia a copertura per 882 miliardi, in quanto occorre considerare la spesa di 940 miliardi per il pagamento degli interessi delle rate di mutui assunte dai comuni nel 1983.

Informa poi che nel 1985 è presumibile un ulteriore minor onere per interessi di circa 3.500 miliardi, connesso al fatto che — per i titoli di Stato — si è passati da una cedola semestrale ad una annuale: tuttavia intende sottolineare con forza che non si tratta di un'economia reale di spesa, bensì solo di una semplice, differente contabilizzazione per scorrimento.

La Commissione dà quindi mandato al relatore di esprimere un parere favorevole, con l'indicazione della posizione del Gruppo comunista in ordine all'articolo 3.

IN SEDE REFERENTE

« Utilizzazione delle disponibilità residue sul Fondo investimenti e occupazione (FIO) nell'ambito del Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso per l'anno 1984 » (1154), approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore Donat-Cattin.

In via di premessa osserva che l'esame del provvedimento in titolo può costituire l'occasione per una valutazione complessiva delle modalità con le quali a partire dal 1982 ha operato il Fondo per gli investimenti e l'occupazione; questo strumento, sottolinea il relatore, fu introdotto per rilanciare una politica di programmazione a medio termine, allo scopo precipuo di finanziare iniziative selettivamente volte al riequilibrio della bilancia dei pagamenti, allo sviluppo del Mezzogiorno ed al risanamento dei punti di crisi. L'oratore fornisce quindi alla Commissione una analitica illustrazione delle modalità con le quali il FIO è stato utilizzato negli anni 1982 e 1983.

Passando al 1984 ricorda che le norme in esame prevedono la ripartizione di 1.684,5 miliardi che costituiscono le disponibilità residue dell'accantonamento FIO iscritto nel Fondo speciale di parte capitale per il 1984; altri 5.000 miliardi sono stati già utilizzati per incrementare i fondi di dotazione delle Partecipazioni statali mentre circa 1.315 miliardi hanno offerto copertura ad iniziative disperate in vari settori.

Il relatore pone quindi in evidenza le sensibili diversità che caratterizzano il testo licenziato dalla Camera rispetto alla proposta iniziale del Governo; nel complesso osserva che le iniziative che confluiscono nell'articolo 1 non appaiono legate da alcuna filosofia di fondo idonea a ricondurla ad un discorso concreto di programmazione di breve e medio periodo; più in generale tutto l'utilizzo del FIO, a partire dal 1982, si è svolto lungo tre direttrici: interventi sul territorio per il riassetto urbanistico ed idrogeologico; incremento dei fondi di dotazione degli enti di gestione delle Partecipazioni statali; interventi in vari settori; da questo punto di vista soltanto le iniziative riconducibili agli interventi sul territorio hanno formato oggetto di una valutazione preventiva da parte del Nucleo di valutazione, nel quadro delle finalità istituzionali del FIO; gli incrementi dei fondi di dotazione delle Partecipazioni statali non appaiono in alcun modo riconducibili alla filosofia del FIO, mentre per quanto riguarda infine interventi vari, in diversi settori dell'economia, si tratta di iniziative a pioggia, prive di alcun collegamento sia con un'ottica di programmazione sia con l'attività istruttoria del Nucleo.

In conclusione si può osservare che il FIO in questi anni, più che come elemento di innesco di una politica di programmazione a medio termine, ha operato essenzialmente come fondo indistinto di prelievo per il finanziamento di iniziative disperate; tutto il discorso di una nuova programmazione per progetti e programmi che, accentuando il carattere manageriale delle gestioni pubbliche, si avvallesse di una strumentazione moderna di analisi costi/benefici, con vantaggi sul piano della efficacia, della snellezza e della ade-

renza alle indicazioni del mercato, appare completamente disatteso.

Occorre pertanto innanzitutto chiedersi quali possibilità oggi esistano per rimettere in piedi una politica di piano a medio termine, realisticamente costruita, che possa rappresentare lo sfondo per un'attività razionale del Nucleo. In questo senso il relatore fornisce dati analitici sul numero dei progetti presentati e selezionati da parte del Nucleo a partire dal 1982; in particolare, per quanto riguarda il 1983 ricorda che, su 317 progetti presentati dalle amministrazioni statali e regionali, ne sono stati considerati eleggibili soltanto 121 e, fra questi, ne sono stati approvati 48, dei quali quattro scelti direttamente dal Ministro del bilancio al di fuori della rosa istruita dal Nucleo; per quanto riguarda il 1984 sono stati presentata 414 progetti, per un ammontare di 15.000 miliardi di spesa finanziabile; ne sono stati dichiarati eleggibili 124, per un ammontare di 6.110 miliardi.

Al riguardo il relatore sottolinea che occorrerebbe approfondire i criteri con i quali procede il Nucleo in mancanza di un piano triennale; in particolare esprime riserve sul fatto che vengano posti sullo stesso piano progetti regionali e progetti delle amministrazioni statali; che vengano utilizzati criteri identici per iniziative strutturalmente molto diverse; che manchino forme di coordinamento tra l'attività del Nucleo e le funzioni della Ragioneria generale dello Stato nonché fra lo stesso Nucleo e le funzioni attribuite al nuovo Nucleo di verifica per l'attuazione dei programmi; che le analisi del Nucleo si svolgano unicamente su elementi cartacei, senza possibilità di verifiche concrete: che siano state dichiarate eleggibili iniziative che riguardano i fondi di dotazione degli enti di gestione delle Partecipazioni statali; che manchi un documento di programmazione triennale, dal momento che la sezione pluriennale del bilancio ha tutt'al più, un carattere unicamente contabile.

Avviandosi alla conclusione il relatore dichiara che queste valutazioni, mentre non possono impedire l'approvazione della normativa in esame (che si riferisce ai fondi residui del 1984), dovrebbero invece condur-

re ad un approfondimento molto puntuale su tutte le condizioni necessarie a rilanciare, già a partire dall'attività del Nucleo per il 1985, una politica di reale programmazione, per programmi e per progetti. Ricorda che, nel quadro di iniziative finanziate, appaiono carenti gli interventi volti alla irrigazione nel Mezzogiorno ed alla valorizzazione turistica e dà infine lettura del parere trasmesso dalla Commissione industria.

Il presidente Castiglione avverte che la discussione generale inizierà la prossima settimana; sollecita tuttavia i Commissari a voler immediatamente porre questioni e quesiti di carattere tecnico, in modo che i rappresentanti dei Ministeri dell'industria e del bilancio possano eventualmente preparare con tempestività gli elementi richiesti.

Il senatore Bollini chiede allora notizie sul significato che occorra attribuire alla parola « residui » nel contesto dell'articolo 1 (h) della iniziale proposta governativa di ripartizione dei fondi residui 1984 (atto Camera 2260); in particolare, occorrerebbe comprendere — egli sottolinea — quali siano le iniziative che sono state poi abbandonate nel 1983; chiede infine di conoscere quale sia lo stato di finanziamento delle leggi di spesa per le quali si preordinano nuovi fondi con l'articolo 1 del testo in esame.

Il relatore Donat-Cattin, convenendo con la richiesta del senatore Bollini, suggerisce che i rappresentanti dei Dicasteri dell'industria e del bilancio forniscano documenti analitici al riguardo, soprattutto per quanto attiene alle iniziative dichiarate eleggibili e poi decadute.

Il sottosegretario Aiardi, sottolineato che le risorse a cui si riferiva il punto h) dell'articolo 1 dell'originaria proposta governativa erano comprese nel coacervo complessivo del fondo residuo da ripartire, si riserva tuttavia di fornire alla Commissione ulteriori elementi analitici in ordine alle questioni poste dal senatore Bollini e dal relatore Donat-Cattin.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12.

FINANZE E TESORO (6°)

GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 1985

137ª Seduta

Presidenza del Presidente

VENANZETTI

Intervengono il ministro delle finanze Visentini ed il sottosegretario di Stato per il tesoro Fracanzani.

La seduta inizia alle ore 11,20.

IN SEDE REFERENTE

« Istituzione e disciplina dei fondi di investimento immobiliare » (318), d'iniziativa dei senatori Berlanda ed altri
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il sottosegretario Fracanzani informa che da parte del Ministro di grazia e giustizia è pervenuta la documentazione, che ad esso era stata richiesta, concernente il Fondo « Europrogramme ». Dopo che tali documenti sono stati distribuiti, il presidente Venanzetti rileva l'opportunità di procedere ad un primo esame del testo consegnato dal Governo nella seduta di ieri, contenente una diversa ipotesi tecnica quanto al procedimento di italianizzazione del fondo « Europrogramme ».

Il relatore Berlanda osserva anzitutto che il limite del 49 per cento per il capitale ordinario della futura società italiana di investimento immobiliare che può essere posseduto dalla società estera, non ha ragione di essere, ed è anche contrario ai principi che regolano la Comunità economica europea. D'altra parte, si potrebbe evitare, volendolo, che l'« Europrogramme » venga ad avere una posizione maggioritaria nella futura

società, semplicemente intervenendo in via amministrativa per mezzo del rilascio o meno della autorizzazione di cui all'articolo 1.

Il relatore Berlanda osserva inoltre che in base al terzo comma del nuovo progetto l'assemblea dei portatori di quote del fondo svizzero verrebbe convocata unicamente ai fini della verifica della regolarità formale della procedura di riscatto, mentre i sottoscrittori hanno il diritto di controllare anche nel merito la sostanza dell'operazione, con riferimento ai prezzi dei beni all'atto del passaggio nel fondo italiano.

Il senatore Finocchiaro si dichiara anch'egli contrario al limite del 49 per cento di capitale ordinario per l'eventuale partecipante estero. Osserva quindi che nella seconda parte del secondo comma la procedura prevista appare lacunosa, non essendo indicata la fase dalla opzione per il fondo italiano, che ovviamente dovrà precedere il deposito dei certificati rappresentativi delle quote. Suggerisce inoltre la soppressione, al terzo comma, dell'ipotesi, chiaramente non realistica, che il riscatto delle quote possa avvenire in contanti. Esprime perplessità circa la condizione posta, sempre nel terzo comma, per la validità della delibera di approvazione da parte dei portatori di quote. Infine rileva che al settimo comma sarebbe opportuna una formulazione più garantista, per impedire che in futuro possano essere consentite ulteriori attività di collocamento di quote in Italia da parte di fondi immobiliari esteri, anche se contro tale divieto potrebbero sorgere difficoltà in sede comunitaria.

Il senatore Bonazzi propone una modifica diretta a far sì che i sottoscrittori del Fondo svizzero possano partecipare come promotori alla costituzione della futura società italiana e, più in generale, che ad essi sia data la possibilità di sottoscrivere anche azioni ordinarie.

Il sottosegretario Fracanzani si dichiara in via di principio favorevole a molte delle osservazioni avanzate, e particolarmente a quella del relatore Berlanda circa il sindacato anche di merito che deve essere dato ai sottoscrittori sulla operazione di trasferimento dei beni alla società italiana. Si riserva di esprimersi più compiutamente nella prossima seduta, dichiara però fin da ora di dover insistere sul limite del 49 per cento per la partecipazione estera al capitale ordinario della futura società.

Si passa all'esame dell'articolo 15 precedentemente accantonato.

Il senatore Finocchiaro illustra un emendamento interamente sostitutivo con il quale si conferma la tassazione ordinaria, per quanto riguarda le imposte sul reddito, delle azioni ordinarie e di quelle di risparmio emesse dalle società di investimento immobiliare; per quanto riguarda, invece, la tassazione sui trasferimenti, è prevista un'aliquota del 2 per cento sia per l'IVA che per l'imposta di registro, mentre le imposte ipotecarie e catastali vengono definite nella misura fissa di lire cinquantamila. I trasferimenti in parola, poi, sono esenti dall'INVIM mentre tutte le citate agevolazioni restano valide fino al 31 dicembre 1987.

Il ministro Visentini, nello spiegare le ragioni per le quali non sembra accettabile quanto previsto dall'originario articolo 15 in tema di tassazione delle società immobiliari, sottolinea la sua contrarietà a concedere a tali società qualsiasi agevolazione fiscale riguardante le imposte sul reddito. Riferendosi poi all'emendamento del senatore Finocchiaro, si dichiara d'accordo per quanto riguarda l'imposizione sul reddito, che rimarrebbe quella normale per le azioni ordinarie e per quelle di risparmio: sottolinea, tuttavia, l'opportunità di non ribadire con una disposizione superflua una disciplina di carattere generale già vigente.

Per quanto riguarda poi le imposte sui trasferimenti, di cui alla seconda parte dell'emendamento del senatore Finocchiaro, si dichiara disponibile a considerare quanto in esso previsto, pur se appare opportuno prolungare nel tempo la validità delle agevolazioni previste. Sarebbe forse il caso,

comunque, di inserire tali agevolazioni anche nel contesto dell'articolo 17 e prevederne la validità anche per le successive vendite di immobili da parte della futura società italiana; naturalmente solo nel caso che le imposte sui trasferimenti siano concretamente applicabili al caso di specie.

Il relatore Berlanda sottolinea come l'originario articolo 15, con le facilitazioni fiscali in esso previste, fosse stato concepito nell'intento di facilitare la fase di avvio dei costituendi fondi di investimento immobiliari. A suo parere tali facilitazioni non dovrebbero riguardare unicamente il momento del trasferimento degli immobili, ma anche quello della tassazione del reddito, questo al fine di dare al mercato un segnale positivo nella prima fase di costituzione dei fondi.

Per quanto riguarda invece, le agevolazioni in tema di trasferimenti si dichiara d'accordo con quanto previsto dall'emendamento del senatore Finocchiaro prolungando, tuttavia, il periodo di validità delle agevolazioni ivi previsto. Non ritiene, poi, opportuno inserire tali ultime agevolazioni nel contesto dell'articolo 17 in quanto, trattandosi di partecipazioni azionarie, queste non sono ovviamente soggette alle imposte sui trasferimenti degli immobili. Ribadisce comunque la necessità di stabilire, in primo luogo, il trattamento fiscale ordinario dei costituendi fondi di investimento immobiliari, verificandone poi l'adattabilità in relazione all'ipotesi di italianizzazione di fondi esteri di cui all'articolo 17.

Il senatore Bonazzi dichiara la sua contrarietà alla concessione di agevolazioni fiscali in tema di imposizione sul reddito, mentre concorda sulla concessione di agevolazioni sugli acquisti di immobili, nutrendo contemporaneamente alcune perplessità sulla estensione di tali agevolazioni alle operazioni di vendita.

Il senatore Pintus, a sua volta, si dichiara d'accordo col ministro Visentini per quanto riguarda il regime dell'imposizione diretta, mentre non ritiene opportuno operare una differenziazione di trattamento tra fondi di investimento immobiliari e soggetti privati in tema di imposte sui trasferimenti: ciò

potrebbe, fra l'altro, portare a nuove occasioni di elusione degli obblighi tributari per il tramite dell'interposizione, tra due privati, di un fondo immobiliare.

Il senatore Pistolese, nel richiamare le sue perplessità, già in precedenza espresse, riguardo lo strumento che si vuole introdurre nella legislazione italiana col disegno di legge in esame, si dichiara d'accordo sull'emendamento del senatore Finocchiaro purchè si allunghi, tuttavia, il periodo di validità delle agevolazioni per almeno dieci anni.

Il ministro Visentini, con riferimento alla parte dell'emendamento del senatore Finocchiaro che riguarda le agevolazioni sui trasferimenti di immobili, sottolinea la sua disponibilità ad accedere alle proposte ivi previste, portando, se possibile, l'aliquota IVA al 9 per cento, o, subordinatamente, al due per cento e prevedendo inoltre la scadenza del regime agevolativo al 31 dicembre 1995. Per quanto riguarda invece le imposte sui redditi non ritiene di dover accedere ad ipotesi di agevolazioni permanenti, mentre altra questione è quella riguardante la possibile italianizzazione del fondo estero di cui all'articolo 17, operazione questa che potrebbe essere facilitata introducendo alcune facilitazioni fiscali.

Il senatore Finocchiaro dichiara di accettare lo spostamento al 31 dicembre 1995 della data di scadenza delle facilitazioni di cui al suo emendamento, nonché l'eliminazione della parte che ribadisce la validità del regime ordinario vigente con riferimento all'imposizione sul reddito.

Il relatore Berlanda, dopo aver fatto alcuni esempi di facilitazioni in tema di imposte sul reddito che potrebbero essere concesse; si dichiara favorevole a mantenere al due per cento l'aliquota IVA di cui all'emendamento del senatore Finocchiaro.

Il ministro Visentini fa presente, a questo punto, che una soluzione potrebbe essere quella di portare al 2 per cento sia l'aliquota

dell'imposta di registro che quella dell'IVA, mantenendo, invece, l'attuale regime ordinario per le imposte ipotecarie e catastali (il 2 per cento). Occorre poi considerare a parte il problema dell'esenzione dell'INVIM, problema che interessa soprattutto i comuni essendo il gettito di tale imposta a loro devoluto.

Il senatore Finocchiaro ribadisce la necessità di stabilire nella misura fissa di cinquantamila lire le imposte ipotecarie e catastali, mentre il relatore Berlanda, nel dichiararsi convinto della opportunità di concedere facilitazione anche in relazione alle imposte sui redditi, accede tuttavia alla proposta del Governo di non concedere tale tipo di agevolazioni.

Il senatore Finocchiaro, modifica l'emendamento da lui presentato sopprimendo la parte riguardante l'imposizione ordinaria sul reddito e inserendo la previsione del 31 dicembre 1995 come data di scadenza delle agevolazioni previste, nella restante parte dell'emendamento, in tema di imposte sui trasferimenti di immobili.

Il senatore Pintus si dichiara contrario.

Il senatore Bonazzi presenta due subemendamenti: il primo prevede l'eliminazione dell'agevolazione consistente nell'esenzione dall'INVIM dei trasferimenti immobiliari in questione, mentre il secondo intende eliminare l'agevolazione del pagamento in misura fissa delle imposte ipotecarie e catastali.

Posti separatamente ai voti i due subemendamenti vengono respinti, mentre viene accolto l'emendamento principale così come modificato dal proponente.

Su proposta del presidente Venanzetti si conviene di proseguire l'esame del disegno di legge n. 318 nella mattinata di martedì 19 febbraio, in modo da poterne concludere l'esame nella giornata stessa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,15.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 1985

107^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VALITUTTI

Intervengono il ministro della pubblica istruzione Falcucci ed il sottosegretario di Stato per il tesoro Tarabini.

La seduta inizia alle ore 16,30.

IN SEDE DELIBERANTE

« Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica » (57), d'iniziativa dei senatori Saporito ed altri

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Si riprende la discussione rinviata il 30 gennaio.

Essendo pervenuti da parte delle Commissioni affari costituzionali e bilancio i pareri sugli emendamenti presentati, questi vengono presi in considerazione insieme agli articoli accantonati in precedenza per via della connessione con alcuni dei predetti emendamenti.

Il relatore Spitella illustra gli emendamenti che si riferiscono all'articolo 11 del decreto presidenziale n. 382 del 1980: il primo, del Governo, volto ad inserire la possibilità di svolgere attività culturali tra quelle compatibili per i professori in regime di tempo pieno; il secondo, del senatore Garibaldi, in cui tale facoltà è esplicitata facendo riferimento alla partecipazione a corsi di istruzione permanente e ricorrente promossi con il concorso di enti pubblici.

Il ministro Falcucci fa presente che, nonostante la 1^a Commissione sostenga nel suo parere che la precisazione contenuta nell'emendamento governativo è superflua, la precisazione del Governo ha una sua validità, dichiarando altresì che la sostanza dell'emendamento del senatore Garibaldi è recepita nel testo governativo.

Dopo che, sulla base delle assicurazioni del ministro Falcucci, il senatore Garibaldi ha ritirato il proprio emendamento, l'emendamento del Governo (sostitutivo del punto b) dell'articolo 11 del predetto decreto) viene approvato dalla Commissione.

Si passa all'esame del testo dell'articolo 5 in precedenza accolto in sede referente, e poi accantonato, con cui si sostituisce integralmente l'articolo 24 del citato decreto presidenziale, nonché dell'emendamento all'ultimo comma del predetto articolo presentato dal Governo.

Il relatore Spitella fa presente che la Commissione affari costituzionali ha posto la condizione di non discriminare, nell'emendamento del Governo, tra le varie categorie di professori associati in relazione alla possibilità di rimanere in servizio fino a 70 anni.

Si apre il dibattito.

Il senatore Scoppola rileva che, consentendo di andare in pensione a 70 anni anche a coloro che avevano un triennio di incarico si volevano porre nella stessa condizione di diritto tutti coloro che presentano gli stessi requisiti di fatto, e cioè questi ultimi e coloro che avevano il titolo formale di professori incaricati stabilizzati, e sottolinea come il parere della Commissione affari costituzionali vincoli oltremodo la Commissione, proponendo di fatto una soluzione che non può essere accolta.

Il senatore Ulianich dichiara a questo punto di ritenere preferibile non modificare il testo della normativa vigente, dacchè con la proposta accolta in sede referente si eliminerebbe la transitorietà di una disposizione

di favore che diventa pertanto definitiva a favore degli incaricati stabilizzati.

Il relatore Spitella fa quindi presente che, non essendosi potuti includere coloro che hanno avuto la possibilità di divenire associati sulla base della cosiddetta « legge Fian-drotti », non è giusto escludere quelli, tra gli incaricati stabilizzati, che per i ritardi con cui sono state espletate le varie tornate, sono stati esclusi dal beneficio della norma transitoria.

Si dicono quindi favorevoli al mantenimento del testo accolto in sede referente i senatori Scoppola, Garibaldi ed il presidente Valitutti; sulla base delle precisazioni fornite, il senatore Ulianich dichiara a questo punto di recedere dalla precedente posizione.

Dopo che il ministro Falcucci si è detto favorevole al mantenimento del testo accolto in sede referente, quest'ultimo viene approvato dalla Commissione, senza modifiche.

Viene quindi approvato un testo sostitutivo, presentato dal Governo, dell'articolo 10 accolto in sede referente, precedentemente accantonato.

La Commissione approva quindi, senza discussione, un testo sostitutivo, presentato dal presidente Valitutti, dell'articolo 15 accolto in sede referente, precedentemente accantonato.

Si passa all'esame di due emendamenti, del Governo e del senatore Scoppola, concernenti le riserve di posti a favore dei cosiddetti novennialisti.

Dopo interventi del senatore Scoppola, del relatore Spitella, del presidente Valitutti e del ministro Falcucci, entrambi gli emendamenti vengono approvati dalla Commissione con l'astensione dei senatori di parte comunista e del senatore Ulianich. Si decide, a fini di coordinamento, che i due emendamenti vengano fusi in un unico articolo, quindi approvato dalla Commissione.

Si passa all'esame di un emendamento, del senatore Garibaldi, concernente la possibilità di ricostruire la carriera ai professori straordinari e agli associati non confermati, che non abbiano completato il triennio di prova per causa di morte o a causa

di una invalidità totale permanente. Dopo che il presentatore ha illustrato il grave nocumento che ricade sugli interessati e sui loro aventi causa, per l'incongruenza dell'attuale legislazione, hanno ripetutamente la parola il presidente Valitutti ed i senatori Spitella, Scoppola, Ulianich, Campus ed il ministro Falcucci.

Quindi il Presidente dichiara che vi è la generale intenzione della Commissione di prendere favorevolmente in esame il problema prospettato, ma che la mancanza di elementi normativi di riscontro non consente di deliberare con consapevolezza sul punto, ed il ministro Falcucci si impegna a fornire gli elementi predetti non appena possibile: conseguentemente il senatore Garibaldi dichiara di ritirare l'emendamento annunciando l'intenzione di ripresentarlo come autonomo disegno di legge che la Commissione si impegna — se ad essa assegnato — a prendere in considerazione al più presto.

Viene quindi ritirato dal presentatore, senatore Garibaldi, un successivo emendamento all'articolo 19 del decreto presidenziale citato e quindi, stante il parere contrario della Commissione affari costituzionali, il relatore non insiste su un emendamento tendente a introdurre contratti a titolo gratuito nella normativa prevista all'articolo 25 del predetto decreto presidenziale.

Parimenti vengono ritirati, essendo stato già trasmesso al Senato un disegno di legge di analogo contenuto (atto Senato numero 1161) due emendamenti, di iniziativa del Governo e del senatore Garibaldi.

Si prende quindi in considerazione un emendamento, volto ad esonerare dal giudizio di conferma i professori associati che abbiano svolto un triennio di incarico di insegnamento.

Dopo che il relatore Spitella ha illustrato le condizioni poste all'approvazione dell'articolo dalle Commissioni affari costituzionali e bilancio, il senatore Scoppola si dice contrario all'approvazione di tale articolo in quanto le alternative sono soltanto due: o si allarga a dismisura l'ambito di coloro che sono esonerati dal predetto giudizio (evento questo che non è assoluta-

mente nell'intenzione della Commissione) o si deve ribadire quanto è già stabilito nell'attuale normativa, il che è inutile. Dopo che il relatore Spitella ha fatto presente che si tratterebbe di equiparare le condizioni discriminate a causa dei diversi momenti in cui sono state effettuate le nomine dei vari professori, a seconda che i giudizi di idoneità si siano conclusi più o meno celermente, il ministro Falcucci dichiara di ritirare l'emendamento, a causa dei pericoli paventati dal senatore Scoppola, dicendosi comunque disposta ad accogliere un ordine del giorno che tenga conto delle questioni prospettate dal relatore Spitella.

Dopo che il relatore si è riservato di presentare un ordine del giorno a tal fine nel prosieguo della discussione, viene dichiarato decaduto, per l'assenza dei presentatori Panigazzi e Vella, un emendamento all'articolo 111 del decreto presidenziale citato e viene approvato all'unanimità un emendamento del senatore Boggio, in cui si prevede la immissione, a domanda, nel ruolo dei professori ordinari, dei direttori di scuole di ostetricia in servizio alla data di entrata in vigore del decreto presidenziale n. 382 del 1980.

Si passa quindi all'esame di un emendamento, presentato dai senatori Valitutti, Valenza, Scoppola, Panigazzi e Ferrara Salute, volto a mantenere ferma per i professori ordinari, che si trovavano in posizione di fuori ruolo per ragioni di età alla data di entrata in vigore della legge 21 febbraio 1980, n. 28, la normativa economica e pensionistica a quel tempo vigente.

Dopo che il presidente Valitutti ha rilevato che a suo avviso non vi sarebbero quegli oneri rilevanti che invece sono considerati tali (e non coperti) nel parere contrario sull'emendamento della Commissione bilancio, ha la parola il sottosegretario Tarabini che dà conto delle entità degli oneri, che assommerebbero a qualche centinaio di milioni, visto il rilevante numero degli aventi titolo ai benefici in questione.

In relazione al predetto parere contrario, i proponenti non insistono sull'emendamento in questione.

Si prendono quindi in considerazione due articoli aggiuntivi, l'uno, del relatore Spitella, volto ad agevolare i trasferimenti dei ricercatori universitari e l'altro, del Governo, ad incrementare il numero dei posti che possono essere messi a concorso per professore associato e ricercatore, da riservarsi ai cittadini italiani che svolgano attività di ricerca all'estero: mentre il primo viene accolto senza discussione, il secondo viene accolto dopo che i senatori Scoppola e Campus hanno rammentato le loro precedenti riserve su tale testo e dopo un annuncio di astensione dei senatori di parte comunista.

Essendosi esauriti gli emendamenti da porre in votazione, il presidente Valitutti fa presente che restano da votare due ordini del giorno, il primo presentato dai senatori Boggio e Saporito ed il secondo già preannunciato dal senatore Spitella, che risultano essere del seguente tenore.

« La 7^a Commissione permanente del Senato,

nell'esaminare il disegno di legge concernente « Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica » (atto Senato n. 57);

tenuto conto della necessità di assicurare ai professori associati lo stesso trattamento riservato ai professori ordinari, così come stabilito dall'articolo 3 della legge n. 28 del 21 febbraio 1980, concernente « Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica », che prescrive che la normativa universitaria debba prevedere ed assicurare, nell'unitarietà della funzione docente, la distinzione dei compiti e delle responsabilità del personale inquadrato in fasce di carattere funzionale aventi uguale garanzia di libertà didattica e di ricerca,

impegna il Governo:

ad assicurare ai professori associati collocati in aspettativa o fuori ruolo, per quan-

to concerne il compito del periodo valido per il giudizio di conferma, nonché la progressione nella carriera ed il trattamento di quiescenza e di previdenza, lo stesso trattamento previsto per i professori ordinari dall'articolo 13, terz'ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dando così piena applicazione al dettato dell'articolo 22, primo comma, del predetto decreto presidenziale, ove si stabilisce che lo stato giuridico dei professori associati è disciplinato dalle norme relative ai professori ordinari, salvo che non sia diversamente disposto ».

0/57/1/7

BOGGIO, SAPORITO

« La 7^a Commissione permanente del Senato,

nell'esaminare il disegno di legge concernente " Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica" (atto Senato n. 57),

invita il Governo:

ad interpretare l'espressione "prima della nomina in ruolo" di cui all'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nel senso di "prima dell'emanazione del decreto ministeriale di nomina in ruolo" ».

0/57/2/7

SPITELLA

Dopo che i presentatori hanno rinunciato ad illustrarli, il ministro Falcucci dichiara di accettare entrambi gli ordini del giorno.

Si passa alla votazione finale.

Ha la parola il relatore Spitella, che si sofferma sulla necessità di affrontare nella sede opportuna il problema rappresentato dal pericolo che i nuovi concorsi universitari provochino uno spopolamento delle piccole università. Convengono sull'opportunità di risolvere il problema il presidente Valitutti ed il ministro Falcucci, che dichiara di accettare volentieri eventuali suggerimenti in materia.

Il senatore Scoppola chiede a questo punto al Ministro chiarimenti circa la partecipazione dei professori in aspettativa alle elezioni per le commissioni di concorso ed alla attività degli organi universitari, risultandogli emanata una circolare che si muove nel senso opposto a quello fatto proprio dalla Commissione nel corso della discussione del disegno di legge, ed altresì se non ritenga di voler correggere tale indirizzo dell'Amministrazione.

Il ministro Falcucci fa presente che è in fase di predisposizione un apposito *telex* che consenta la partecipazione dei professori in aspettativa alle attività degli organi universitari e preveda per costoro l'elettorato attivo nella fase di formazione delle commissioni di concorso.

Dopo che il senatore Valenza ha annunciato l'astensione dei senatori di parte comunista sul provvedimento, questo viene approvato nel suo complesso dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 18,45.

AGRICOLTURA (9°)

GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 1985

67ª Seduta*Presidenza del Presidente*
BALDI*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura Santarelli.**La seduta inizia alle ore 11,20.***IN SEDE CONSULTIVA****« Interventi in materia di opere pubbliche » (1107),**
approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'8ª Commissione) (Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame rinviato nella seduta di ieri.

Il presidente Baldi nel riepilogare la discussione in precedenza svolta ricorda che il senatore Di Nicola, designato estensore del parere, ha proposto che la Commissione si esprima favorevolmente sul disegno di legge in titolo.

Il senatore De Toffol, premesso di condividere l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento, per quanto attiene al settore agricolo, richiama la necessità che si dia

piena attuazione a quanto dispone l'articolo 1 del decreto-legge n. 789 del 1981 convertito nella legge n. 53 del 1982 in ordine alla intesa con le Regioni interessate.

Evidenzia quindi la necessità di disporre di un quadro complessivo degli interventi finora svolti dallo Stato per poter giungere ad una valutazione globale del provvedimento.

Il presidente Baldi dichiara di condividere anch'egli quest'ultima richiesta, che allarga ai provvedimenti in corso di attuazione.

Replica agli oratori intervenuti il sottosegretario Santarelli rilevando anzitutto come il provvedimento vada incontro alle esigenze prospettate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per fronteggiare situazioni urgenti e talora paradossali come quella del Mezzano, dove si rischia di vanificare lunghi ed impegnativi lavori svolti negli anni scorsi.

Date quindi assicurazioni circa l'intesa con le Regioni interessate, prevista dalla legge, dichiara di consentire con la richiesta di un quadro della complessiva situazione del comparto e si riserva di attivare subito gli uffici ministeriali a tale scopo.

La Commissione quindi dà incarico al presidente Baldi di trasmettere parere favorevole per quanto di competenza.

La seduta termina alle ore 11,35.

IGIENE E SANITA' (12°)

GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 1985

102ª Seduta

Presidenza del Presidente
BOMPIANI

Interviene il sottosegretario di Stato alla sanità Cavigliasso.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE REDIGENTE

« **Ordinamento della professione di psicologo** » (317), d'iniziativa dei senatori Ossicini ed altri (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*)

« **Ordinamento della professione di psicologo** » (589), d'iniziativa dei senatori Filetti ed altri

« **Abilitazione all'esercizio della professione di psicologo** » (662), d'iniziativa dei senatori Grossi ed altri
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione dei provvedimenti sospesa il 6 febbraio.

Agli intervenuti nel dibattito replica la relatrice Jervolino Russo. Ella fa innanzitutto rilevare come il provvedimento concernente la ristrutturazione del corso di laurea in psicologia, attualmente alla firma del Presidente della Repubblica, possa dare risposte adeguate ai problemi emersi dal dibattito. Tale provvedimento — ella dice — prevede un biennio propedeutico e quindi un triennio articolato in quattro indirizzi, tra cui quello in psicologia clinica; si intende pertanto sviluppare una specifica e mirata formazione nel triennio ed una accentuazione teorico-pratica al quinto anno di corso. La relatrice fornisce poi alla Commissione una serie di elementi informativi sul numero degli insegnamenti fondamentali

ed opzionali, a seconda degli indirizzi, sulle modalità di frequenza e di scelta dell'indirizzo. Quindi rileva che la ristrutturazione, proposta con il provvedimento in questione, lungi dal costituire una rottura rispetto al passato, anzi ponendosi rispetto ad esso in evoluzione positiva, approfondisce gli aspetti clinico-biologici secondo un'impostazione altamente professionalizzante.

Con riferimento poi agli interventi dei singoli senatori, la relatrice Jervolino Russo dichiara di essere problematicamente favorevole alla determinazione di un periodo minimo di durata della formazione, contraria invece a definire l'iter di formazione degli psicoterapeuti con atto legislativo, nonché alla formazione esclusiva di tali figure professionali in strutture pubbliche universitarie, dal momento che di fatto numerose sono le scuole private delle quali certo occorrerebbe determinare i requisiti fondamentali.

Ritenendo necessario superare la prassi della psicologia « selvaggia » sui bambini, sviluppatasi in certi casi in assenza di regolamentazione, esprime l'avviso che non si debba dissociare la cultura medica dalla cultura psicologica, rilevando che i disegni di legge in titolo ed il provvedimento di ristrutturazione del corso di laurea di psicologia si muovono in tale direzione. Sottolinea l'importanza di definire la professionalità degli psicologi pur senza ingabbiare la professione con una legge che invece deve garantire soltanto talune certezze di fondo onde dare sicurezza professionale, anche attraverso un miglioramento dei processi formativi, agli psicologi, che in tal modo non saranno più costretti ad imitare a volte il medico con interventi solo di tipo riparatorio.

Ritiene necessaria la istituzione dell'albo che risponde ad esigenze di garanzie in relazione all'interesse pubblico. È dell'avviso che possa essere applicato anche allo psicologo l'articolo 351 del codice di procedura penale

sul rispetto del segreto professionale, ma non l'articolo 365 del codice penale nè l'articolo 348. Nella prima fattispecie infatti l'obbligo di riferire alla autorità giudiziaria vale solo per colui che esercita una professione sanitaria e in tale veste abbia prestato la propria assistenza in casi che possano presentare i caratteri di un delitto. Nella seconda fattispecie lo psicologo non medico che eserciti la professione di psicoterapista, essendo a ciò abilitato, non può rispondere di esercizio abusivo della professione sanitaria. Nutre qualche dubbio sulla possibilità di inserire nell'elenco degli psicoterapeuti la specificazione della loro scuola di appartenenza; ritiene, invece, utile che il Ministero della pubblica istruzione proceda immediatamente ad un censimento delle scuole di psicoterapia, preannunciando al riguardo la presentazione di un ordine del giorno che inviti il Governo in tale direzione. Quanto alla questione se la struttura interna degli albi debba avere connotazione nazionale o regionale, la relatrice rileva che esso deve comunque essere ordinato e uniforme.

Rilievi critici infine esprime sull'articolo 3 del disegno di legge n. 317 relativamente al doppio canale di ammissione all'esame di Stato, sistema che ella ritiene legittimo solo in via transitoria e non a regime.

Conclude auspicando una sollecita approvazione di un provvedimento di regolamentazione della professione dello psicologo.

Dopo un intervento del presidente Bompiani che ringrazia la relatrice Jervolino Russo, facendo altresì presente come il Ministero della pubblica istruzione, nel procedere al censimento delle scuole di psicoterapia, possa istituire una commissione che individui i criteri di conduzione per la formazione psicoterapeutica, ha la parola il sottosegretario Cavigliasso.

Ella sottolinea con soddisfazione come il dibattito sia stato approfondito, avendo anche alle spalle il lavoro svolto da anni dalla Commissione che aveva già varato nella passata legislatura un provvedimento di regolamentazione della professione di psicologo che non era stato approvato dall'altro ramo del Parlamento per lo scioglimento antic-

pato delle Camere. Precisa che il Governo non ha presentato un proprio disegno di legge in materia in quanto ha ritenuto di far riferimento al disegno di legge n. 317 che accoglie le risultanze del dibattito della passata legislatura. Tuttavia, ella dice, anche gli altri due disegni di legge possono costituire un momento di riflessione per la Commissione.

Nel ricordare come l'esigenza di mettere ordine in una materia non regolamentata si sia fatta ancora più pressante, essendosi sviluppata sempre più la professione, sottolinea l'importanza del ruolo degli psicologi, il cui ambito di intervento in prospettiva è destinato ad allargarsi, tale professionista potendo intervenire in settori delicati come le Forze armate o le attività imprenditoriali. In tale prospettiva è indispensabile un quadro giuridico che consenta garanzie sia agli psicologi e psicoterapeuti, sia all'utente. A tal fine l'istituzione di un albo costituisce una necessaria salvaguardia contribuendo ad eliminare gli aspetti relativi alla professione abusiva o ad una professione svolta senza adeguata qualificazione.

L'albo dovrebbe essere unico e dovrebbe essere tenuto dal Ministero della sanità, data la rilevante attinenza della professione con l'attività sanitaria.

Nel rilevare poi come la ristrutturazione del corso di laurea operata con il provvedimento prima indicato dalla relatrice può costituire un utile elemento di riflessione in relazione al prosieguo del lavoro della Commissione, esprime l'avviso che occorra ancora chiarire taluni aspetti relativi alla possibilità di esercizio della attività psicoterapeutica esclusivamente ai laureati in medicina con specializzazione in psicologia. Una riflessione ulteriore dovrebbe poi sviluppare la Commissione sugli articoli 4 e 5 del disegno di legge n. 317. Concludendo si augura una sollecita definizione della materia.

Il presidente Bompiani assicura l'impegno della Commissione a procedere con celerità alla discussione dei provvedimenti in titolo.

La relatrice Jervolino Russo, quindi, illustra il seguente ordine del giorno:

« La 12^a Commissione permanente del Senato, preso atto che è stata portata a termine la ristrutturazione del corso di laurea di psicologia;

sottolineata la necessità — emersa dal dibattito — di iniziare immediatamente il censimento delle strutture didattiche operanti nel campo della formazione psicoterapeutica;

invita il Governo ad operare in tal senso;

invita, altresì il Governo a nominare una commissione di esperti che inizi ad appro-

fondire il problema dei contenuti e delle modalità necessarie per la idonea formazione psicoterapeutica ».

(0/317/1/12)

L'ordine del giorno è accolto dal Governo e poi approvato dalla Commissione.

Si procede quindi alla costituzione di un comitato (di cui sono chiamati a far parte i rappresentanti di tutti i Gruppi politici) incaricato di elaborare un testo unitario da sottoporre alla Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,30.

SOTTOCOMMISSIONE

FINANZE E TESORO (6^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 1985

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Berlanda, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 5^a Commissione:

626-Urgenza — « Misure per lo sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno », d'iniziativa dei senatori Chiaromonte ed altri: *rimessione alla sede plenaria;*

758-Urgenza — « Intervento straordinario nel Mezzogiorno come presupposto della ripresa dell'economia nazionale », d'iniziativa dei senatori Scardaccione ed altri: *rimessione alla sede plenaria;*

969 — « Disciplina organica del nuovo intervento straordinario nel Mezzogiorno »: *rimessione alla sede plenaria;*

1058 — « Disciplina dell'intervento nel Mezzogiorno », d'iniziativa dei senatori Mitrotti ed altri: *rimessione alla sede plenaria;*

alla 8^a Commissione:

1051 — « Soppressione del Consozio del canale Milano-Cremona-Po », d'iniziativa dei senatori Spano Roberto ed altri: *parere favorevole;*

1107 — « Interventi in materia di opere pubbliche », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole;*

alla 9^a Commissione:

534 — « Legge-quadro per i parchi e le riserve naturali », d'iniziativa dei senatori Della Briotta ed altri: *parere favorevole;*

607 — « Legge-quadro per l'istituzione e la gestione di aree protette », d'iniziativa dei senatori Melandri ed altri: *parere favorevole;*

1116 — « Interventi per i danni causati dal maltempo in agricoltura », d'iniziativa dei senatori Baldi ed altri: *parere favorevole;*

alla 10^a Commissione:

210 — « Legge-quadro per la programmazione del settore distributivo », d'iniziativa dei senatori Spano Roberto ed altri: *rimessione alla sede plenaria;*

764 — « Interventi nel settore commerciale al dettaglio e norme quadro per il commercio all'ingrosso », d'iniziativa dei senatori Pollidoro ed altri: *rimessione alla sede plenaria;*

957 — « Modifiche alla disciplina dell'attività di vendita al dettaglio e alle norme sulle agevolazioni creditizie agli operatori commerciali »: *rimessione alla sede plenaria;*

1035 — « Modifiche ed integrazioni alla legge 11 giugno 1971, n. 426, concernente la disciplina del commercio », d'iniziativa dei senatori Rubbi ed altri: *rimessione alla sede plenaria.*

ERRATA CORRIGE

Nel 303° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari di mercoledì 13 febbraio 1985, seduta della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

a pagina 57, prima colonna, terzo capoverso, quarta riga, in luogo delle parole da « prima comma » fino a « consiglio stesso » si leggano le altre: « primo comma dell'articolo 14 », le parole: « convocazione della Commissione » con le altre: « data fissata per la riunione della Commissione con all'ordine del giorno l'elezione del consiglio stesso »;

a pagina 58, seconda colonna, secondo capoverso, ultima riga, dopo la parola « percentuale » inserire le altre: « massima di messaggi pubblicitari per ciascuna ora ».